

L'importo a base di gara ammonta a Euro 199.301,22 e la categoria prevalente è OG1.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 14.30 del 05/05/2008

Le offerte dovranno essere redatte in ottemperanza alla normativa sopracitata.

Il bando integrale, contenente le modalità di effettuazione della gara, potrà essere ritirato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Maria Vittoria 12 - 10123 Torino - (tel. n. 011-8612644/2611), dal lunedì al venerdì dalle h. 9,00 alle h. 18,00 oppure potrà essere richiesto al Servizio Contratti mediante lettera o fax (011-8612163). Non si effettua servizio trasmissione fax.

Il bando integrale è disponibile sul sito internet all'indirizzo: <http://www.provincia.torino.it/servizi/apalti>.

Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla Provincia di Torino - Via Bertola 34 - Torino - Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi di Edilizia Scolastica, tel. 011-8615183, e-mail: angelo.iannino@provincia.torino.it.

Torino, 3 aprile 2008

Il Dirigente del Servizio Contratti
Domenica Vivenza

Provincia di Torino

Servizio di taglio erba presso gli Istituti scolastici di competenza della Provincia di Torino. (C.I.G. 0146035FE0)

La procedura aperta ex art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme.

E' prevista l'individuazione e la verifica delle offerte anomale ai sensi dell'art. dell'art. 86 commi 1, 3, 3 bis, 4 e 5, 87, 88 e 89 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Sono escluse offerte pari o in aumento e non sono altresì ammesse offerte plurime, parziali, condizionate e l'aggiudicazione e' definitiva ad unico incanto.

E' ammessa la partecipazione di Imprese raggruppate a norma dell'art 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'importo a base di gara ammonta a Euro 159.897,54.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 14.30 del 07/05/2008

Le offerte dovranno essere redatte in ottemperanza alla normativa sopracitata.

Il bando integrale, contenente le modalità di effettuazione della gara, potrà essere ritirato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Maria Vittoria 12 - 10123 Torino - (tel. n. 011-8612644/2611), dal lunedì al venerdì dalle h. 9,00 alle h. 18,00 oppure potrà essere richiesto al Servizio Contratti mediante lettera o fax (011-8612163). Non si effettua servizio trasmissione fax.

Il bando integrale è disponibile sul sito internet all'indirizzo: <http://www.provincia.torino.it/servizi/apalti>.

Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Manutentiva

Edifici Scolastici - Via Bertola 34, (tel. 011/8615081-5128), e-mail: marco.zucco@provincia.torino.it.

Torino, 7 aprile 2008

Il Dirigente del Servizio Contratti
Domenica Vivenza

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Provincia di Asti

Decreto del Presidente della Provincia n. 1597 del 25/02/2008 - Accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Asti per la realizzazione dell'intervento relativo al progetto denominato "Rete strategica degli antichi borghi e locali storici dell'astigiano per la salvaguardia della cultura del paesaggio e presidio del territorio" previsto dall'intesa istituzionale di programma sottoscritta il 22/11/2006

Il Presidente

Visto l'art. 34 del D.lgs 267/2000 che disciplina la materia degli accordi di programma;

Visto l'art. 14 della L.241/1990 s.m.e i.

Visto il Verbale della Conferenza di servizi del 19/11/2007.

Visto il Testo dell' Accordo di Programma firmato in data 25/02/2008;

decreta

Di approvare l'accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Asti relativo all'intervento denominato " Rete strategica degli antichi borghi e locali storici dell'Astigiano", il cui estratto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e'allegato quale parte integrante al presente atto sotto la lettera A

Di costituire il Collegio di Vigilanza composto dal Presidente della Provincia di Asti (o suo delegato) con funzioni di presidente e dal Presidente della Regione Piemonte (o suo delegato)

Il Vice Presidente della Provincia di Asti
Giorgio Musso

Allegato A

Accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Asti per la realizzazione dell'intervento relativo al progetto denominato "Rete strategica degli antichi borghi e locali storici dell'astigiano per la salvaguardia della cultura del paesaggio e presidio del territorio" previsto dall'intesa istituzionale di programma sottoscritta il 22/11/2006

(omissis)

L'anno duemilaotto, addì venticinque del mese di febbraio, alle ore dieci e minuti trenta, presso gli uffici della Provincia di Asti

tra

La Regione Piemonte rappresentata dall'Assessore Giovanni Oliva, delegato dal Presidente omissis;

La Provincia di Asti rappresentata dal Vice Presidente, Giorgio Musso omissis

si conviene e si stipula quanto segue

(omissis)

Art. 2

Oggetto dell'accordo di programma

Il presente Accordo di programma è finalizzato alla realizzazione dell'intervento denominato "Rete strategica degli antichi borghi e locali storici dell'astigiano per la salvaguardia della cultura del paesaggio e presidio del territorio" previsto dall'Intesa Istituzionale di programma sottoscritta dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Asti in data 22 novembre 2006, in particolare mediante il finanziamento di interventi di recupero, ristrutturazione e valorizzazione di edifici e borghi storici dei Comuni della Provincia di Asti, individuati mediante apposita procedura concorsuale.

Art. 3

Tipologia di interventi finanziabili

La procedura concorsuale di finanziamento definita dalla Provincia di Asti, sarà riservata ai Comuni della Provincia di Asti che alla data del 31/12/2006 risultano con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti ed ammetterà a contribuzione tutti quegli interventi strutturali, impiantistici e di adeguamento destinati alla riqualificazione dei centri storici, al recupero ambientale delle aree di cornice dei centri storici quando le stesse abbiano caratteristiche di pregio sotto l'aspetto storico, paesistico o ambientale, al recupero di edifici e manufatti di interesse storico/culturale localizzati all'interno della perimetrazione del centro storico e di cui i comuni proponenti abbiano la piena disponibilità.

Saranno ammissibili al finanziamento anche tutti gli oneri indotti gravanti sul comune proponente, omissis

Art. 4

Soggetto attuatore e coordinamento con la programmazione regionale

La Provincia di Asti è il soggetto attuatore dell'accordo di programma attraverso l'attivazione della procedura concorsuale di finanziamento di cui agli artt. 2 e 3.

(omissis)

Art. 5

Obblighi a carico delle parti

(omissis)

a) la Provincia di Asti si impegna:

- ad approvare, sentita la Regione, la procedura concorsuale di finanziamento (bando di finanziamento), di cui ai precedenti articoli, entro 90 gg. dalla sottoscrizione del presente accordo;

- a gestire la procedura concorsuale di finanziamento nel rispetto del procedimento amministrativo definito dalla L.R. n. 7/2005;

- a definire e adottare, sentita la Regione, i criteri di priorità e di valutazione delle istanze di contribuzione da indicare nel bando di finanziamento;

- ad eseguire le istruttorie delle istanze di contribuzione secondo i termini definiti nel bando di finanziamento;

- a comunicare gli esiti della procedura concorsuale di finanziamento alla Direzione regionale competente;

- a compilare ed aggiornare semestralmente le schede-intervento, per ognuno degli interventi individuati dalla graduatoria approvata, relative all'avanzamento delle opere ed a inviarle agli uffici regionali competenti;

- a trasmettere alla Regione, alla conclusione di tutti gli interventi, la rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione delle opere.

b) la Regione Piemonte si impegna:

- a collaborare con la Provincia di Asti alla definizione dei criteri di priorità e di valutazione delle istanze di contribuzione ed all'istruttoria delle istanze medesime;

- a finanziare la progettazione fino al livello definitivo degli interventi nella misura del 7% del costo complessivo stimato dell'iniziativa, erogando alla Provincia di Asti la somma di Euro 315.000,00 ad avvenuta approvazione della graduatoria degli interventi di cui al bando di finanziamento provinciale;

- a finanziare la realizzazione degli interventi con le modalità seguenti:

- a. il 50% del finanziamento, al netto di quanto già corrisposto per la progettazione, pari a 1.592.500,00 Euro a seguito dell'approvazione delle progettazioni definitive;

- b. la quota rimanente pari a 1.592.500,00 Euro, su richiesta della Provincia di Asti, ad avanzamento delle opere relative ai vari interventi, in non più di tre soluzioni.

Art. 6

Recupero delle economie

Le eventuali economie derivanti da minori spese, potranno essere utilizzate, all'interno del programma, previa autorizzazione da parte della Regione Piemonte.

Art. 7

Tempi e attuazione dell'accordo

Il presente accordo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31/12/2010 e verrà approvato con decreto del Presidente della Provincia di Asti.

La mancata osservanza degli obblighi, di cui all'articolo precedente, comporta l'immediata risoluzione dell'accordo stesso.

Art. 8

Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi

E' istituito un Collegio di Vigilanza composto dai legali rappresentanti della Regione Piemonte e della Provincia di Asti o loro delegati e presieduto dal Presidente della Provincia di Asti o da un suo delegato.

Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

(omissis)

Art. 10

Effetti dell'Accordo

I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non pos-

sono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo medesimo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti ad adottare gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso.

Art. 11 Modifiche dell'Accordo

L'accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell'accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari: tali successive modifiche ed integrazioni saranno approvate dal Collegio di Vigilanza, qualora non rivestano carattere sostanziale e non comportino ulteriori rilevanti impegni finanziari per i sottoscrittori dell'accordo. Negli altri casi dovrà essere modificato con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Art. 12 Revoca e sanzioni

Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di programma, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi.

Art. 13 Controversie

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma non sospenderanno l'esecuzione dell'accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all'art. 8 del presente accordo.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente.

(omissis)

Art. 15 Pubblicazione

La Provincia di Asti entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione trasmette alla Regione Piemonte il presente Accordo di Programma e ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 16 Spese

Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico della Provincia di Asti.

(omissis)

Per la Regione L'assessore
Giovanni Oliva

Per la Provincia Provincia di Asti
il Vice Presidente
Giorgio Musso

Provincia di Asti

Decreto del Presidente della Provincia n. 1598 del 25/02/2008 - Accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Asti per la realizzazione degli interventi di "edilizia scolastica - Istituto magistrale A. Monti e Istituto statale d'arte B. Alfieri" in attuazione

dell'intesa istituzionale di programma sottoscritta in data 22/11/2006

Il Presidente

Visto l'art. 34 del Dlgs 267/2000 che disciplina la materia degli accordi di programma;

Visto l'art. 14 della L. 241/1990 s.m.e i.

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 269 del 16/07/2007 con cui è stato approvato lo studio di fattibilità degli interventi oggetto del presente Accordo di Programma e vista la relazione integrativa allo studio di fattibilità trasmessa dal Servizio Edilizia, Patrimonio e sicurezza fabbricati della Provincia in data 26.10.2007, prot. n. 66194;

Visto il Verbale della Conferenza di servizi del 10/12/2007

Visto il Testo dell' Accordo di Programma firmato in data 25/02/2008;

decreta

Di approvare l'accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Asti relativo all'intervento denominato "Edilizia scolastica - Istituto magistrale "A. Monti", Istituto Statale d'Arte "B. Alfieri" - realizzazione di complesso scolastico rispondente alle nuove esigenze didattiche di sicurezza, con previsione di spazi attrezzati e completi di impianti per attività normali e specializzate", il cui estratto, da pubblicarsi sul BUR della Regione Piemonte, e' allegato quale parte integrante al presente atto sotto la lettera A

Di costituire il Collegio di Vigilanza composto dal Presidente della Provincia di Asti (o suo delegato) con funzioni di presidente e dal Presidente della Regione Piemonte (o suo delegato)

Il Vice Presidente della Provincia di Asti
Giorgio Musso

Allegato A

Accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Asti per la realizzazione dell' intervento relativo al progetto denominato "Rete strategica degli antichi borghi e locali storici dell'astigiano per la salvaguardia della cultura del paesaggio e presidio del territorio" previsto dall' intesa istituzionale di programma sottoscritta il 22/11/2006

(omissis)

L'anno duemilaotto, addì venticinque del mese di febbraio alle ore dieci e minuti trenta presso gli uffici della Provincia di Asti

tra

La Regione Piemonte rappresentata dall'Assessore Giovanna Pentenero delegata dal Presidente, domiciliata per la carica in Torino, Piazza Castello 165;

La Provincia di Asti rappresentata dal Vice-presidente, Giorgio Musso, domiciliato per la carica in Asti, Piazza Alfieri, 33;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Art. 2

Oggetto dell'accordo di programma

Il presente Accordo di programma è finalizzato alla realizzazione dell'iniziativa denominata "Edilizia scolastica - Istituto magistrale "A. Monti", Istituto Statale d'Arte "B. Alfieri" - realizzazione del complesso scolastico rispondente alle nuove esigenze didattiche di sicurezza, con previsione di spazi attrezzati e completi di impianti per attività normali e specializzate" prevista dall'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta con la Provincia di Asti in data 22/11/2006.

In particolare tale Accordo prevede il finanziamento della progettazione fino al livello definitivo e della realizzazione degli interventi relativi all'Istituto Magistrale A. Monti e dell'Istituto Statale d'Arte B. Alfieri in tre anni, come previsto dall'Intesa Istituzionale, con le modalità di erogazione specificate all'articolo 4.

Art. 3

Soggetto attuatore

La Provincia di Asti è il soggetto attuatore dell'accordo.

Art. 4

Obblighi a carico delle parti

Le parti si obbligano a rispettare l'Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti che violino od ostacolino il medesimo accordo o che contrastino con esse, obbligandosi altresì a compiere tutti gli atti applicativi ed attuativi alla sua esecuzione.

Per la realizzazione del presente Accordo le parti si impegnano e si obbligano come segue:

a) la Provincia di Asti si impegna a:

- finanziare l'Intervento denominato "Ampliamento Istituto Magistrale A. Monti" per la somma di euro 2.000.000,00;

- completare le fasi progettuali e la realizzazione degli interventi nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di opere pubbliche;

- comunicare agli uffici Regionali gli estremi dei provvedimenti di approvazione dei progetti definitivi degli interventi oggetto dell'accordo;

- provvedere alla copertura finanziaria di eventuali costi aggiuntivi e/o di completamento delle opere;

- aggiornare semestralmente le schede di intervento relative all'avanzamento delle opere ed a inviarle presso gli uffici regionali competenti;

b) la Regione Piemonte si impegna a:

- finanziare la progettazione degli interventi fino al livello definitivo nella misura del 7% del costo complessivo degli stessi e precisamente Euro 413.000,00 per l'intervento relativo all'Istituto Magistrale "A. Monti" ed Euro 7.000,00 per l'intervento relativo all'Istituto Statale d'Arte "B. Alfieri", a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Programma.

- Finanziare la realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo di programma, successivamente all'approvazione della progettazione definitiva, e precisamente nella misura del 30% per l'anno 2008, 30% per l'anno 2009 e 40% per l'anno 2010 per l'intervento relativo all'Istituto Magistrale "A. Monti" e nella misura del 100% per l'anno 2008 per l'intervento relativo all'Istituto Statale d'Arte "B. Alfieri" al netto delle somme già corrisposte per la progettazione, come indicato nella seguente tabella 1.

Tab. 1 Finanziamento regionale

Denominazione sottointervento	Costo totale intervento	Contributo regionale	2008 Progettazione Definitiva	2008 Opere	2009 Opere	2010 Opere
Ampliamento Istituto Magistrale "A. Monti"	5.900.000,00	3.900.000,00	413.000,00	1.046.100,00	1.046.100,00	1.394.800,00
Adeguamento laboratori Istituto Statale d'arte "B. Alfieri"	100.000,00	100.000,00	7.000,00	93.000,00		
Totale	6.000.000,00	4.000.000,00	420.000,00	1.139.100,00	1.046.100,00	1.394.800,00

- A procedere alla liquidazione del contributo secondo le modalità di seguito esposte:

- Le richieste di pagamento saranno inoltrate a: Regione Piemonte, Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro - Settore Edilizia Scolastica - Via Meucci, 1, 10121 Torino.

- La liquidazione del contributo, nei limiti della disponibilità economica stabilita per ogni singola annualità, è subordinata alla presentazione della seguente documentazione in duplice copia:

- 1° rata, pari al 100% del finanziamento concesso per la progettazione definitiva a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Programma:

- Esatta denominazione ed indirizzo dell'edificio sede di scuola secondaria di II grado oggetto del finanziamento;

- indirizzo, n. partita IVA o codice fiscale dell'ente, estremi della Tesoreria e relativo numero conto corrente con codice ABI, CAB e IBAN sul quale effettuare il pagamento, nominativo e recapito telefonico di un referente;

- Atto variazione Bilancio e riapprovazione piano finanziario aggiornato con importo effettivo finanziamento;

- 2° rata, pari al 30% del finanziamento concesso per la realizzazione degli interventi;

- Copia dell'atto di approvazione del progetto definitivo e dei relativi elaborati progettuali;

- Dichiarazione del progettista attestante il rispetto della normativa antisismica (ordinanza n. 3274 del 20-03-2003 così come contenuta nel Testo Unico "Norme tecniche per le costruzioni", Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14-09-2005);

- copia dell'atto o degli atti con il quale il soggetto beneficiario approva e liquida la progettazione definitiva e copia delle relative fatture.

- Copia dell'atto di approvazione del progetto esecutivo e dei relativi elaborati progettuali;

- copia del contratto di appalto dei lavori, registrato nelle forme di legge;

- copia del certificato di inizio lavori;

- 3° rata, pari al 30% del finanziamento concesso per la realizzazione degli interventi;

- copia dell'atto o degli atti con il quale il soggetto beneficiario approva o attesta l'avanzamento dei lavori in misura non inferiore al 30%;

- certificati di pagamento e copia delle relative fatture comprovanti l'avanzamento dei lavori in misura non inferiore al 30%.

- 4° rata, pari al 20% del finanziamento concesso per la realizzazione degli interventi;

- copia dell'atto o degli atti con il quale il soggetto beneficiario approva o attesta l'avanzamento pari al finale dei lavori;

- copia del certificato di fine lavori;

- certificati di pagamento e copia delle relative fatture comprovanti l'avanzamento pari al finale dei lavori.

- 5° rata, pari al residuale dell'importo del contributo effettivamente erogabile, liquidata a struttura ultimata e funzionante;

- copia dell'atto con il quale il soggetto beneficiario approva il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, nonché il quadro economico definitivo di tutte le spese sostenute per la realizzazione delle opere;

- copia del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori;

- quadro economico consuntivo di tutte le spese sostenute per la realizzazione delle opere, unitamente a copia delle fatture comprovanti i pagamenti effettuati;

- dichiarazione del Dirigente Scolastico competente dell'effettivo funzionamento della struttura (Copia unica);

- Scheda aggiornata dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, di cui alla L. 23/96, relativa all'edificio oggetto dell'intervento (Copia unica).

L'emissione dei mandati di liquidazione da parte della Regione Piemonte è comunque subordinato all'effettiva disponibilità di cassa del momento.

Gli eventuali importi residui, non impegnati nella realizzazione delle suddette opere a seguito degli adeguamenti progettuali, economie di gestione, ribassi d'asta, ecc., potranno essere utilizzati dall'amministrazione provinciale per lavori ed opere funzionali

e/o migliorative dell'intervento in questione, nel rispetto delle norme vigenti ed a seguito di parere favorevole del Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 8.

Art. 5

Tempi e attuazione dell'accordo

Il presente Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31/12/2011.

La mancata osservazione degli obblighi, di cui all'articolo precedente, comporta l'immediata risoluzione dell'accordo stesso.

Art. 6

Modifiche ai progetti

Non sono consentite varianti e modifiche sostanziali al progetto ovvero che alterino le finalità o le caratteristiche funzionali dell'intervento.

Eventuali varianti in corso d'opera che comportino modifiche al quadro economico di cui all'art. 4 dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia ed essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, al Collegio di Vigilanza; il Collegio si esprimerà sull'ammissibilità delle stesse in relazione a quanto stabilito dal presente articolo.

Eventuali incrementi al costo delle opere, che comportino il superamento del finanziamento assegnato, sono a totale carico della Provincia di Asti.

Art. 7

Modifiche dell'Accordo

L'accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell'accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.

Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Art. 8

Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi

E' istituito un Collegio di Vigilanza composto dai legali rappresentanti della Regione Piemonte e della Provincia di Asti o loro delegati, e presieduto dal Presidente della Provincia di Asti o da un suo delegato.

Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.

Art. 9

Variazioni urbanistiche

L'accordo non comporta variazioni urbanistiche.

Art. 10

Effetti dell'Accordo

I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino

ed ostacolino l'Accordo medesimo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti ad adottare gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso.

Art. 11

Revoca e sanzioni

Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di programma, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi.

Art. 12

Controversie

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma non sospenderanno l'esecuzione dell'accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all'art. 8 del presente accordo.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi sopradetti, tali controversie saranno devolute alla decisione del Collegio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

Il Collegio arbitrale sarà formato da tre membri, uno designato dalla Regione Piemonte, uno della Provincia di Asti ed uno nominato dal Presidente del Tribunale di Asti, che giudicheranno della questione con equità, entro 30 giorni dall'avvio dell'esame.

In difetto di designazione, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale di Asti provvederà alla relativa designazione nel caso in cui la parte inadempiente non abbia nominato il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento dell'invito della parte più diligente.

Si rinvia, per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, al Titolo VIII del Codice di procedura Civile.

Art. 13

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alla vigente disciplina generale dell'accordo di programma di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 14

Pubblicazione

La Provincia di Asti trasmette alla Regione Piemonte il presente Accordo di Programma, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione, e provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 15

Spese di perfezionamento

Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico della Provincia di Asti.

Letto, confermato, sottoscritto

Per la Regione Piemonte
l'Assessore Delegato
Giovanna Pentenero

Per la Provincia
il Vice Presidente
Giorgio Musso

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Trecate (Novara)

Statuto del Comune di Trecate coordinato con le modifiche approvate con deliberazione C.C. n. 36 dell'11.4.2006

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Comune

1. Il Comune di Trecate è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Trecate nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Novara e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2

Denominazione, stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Trecate. Il Comune tutela la sua denominazione che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

2. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono come descritti dal Decreto del Presidente della Repubblica in data 12.10.1993, trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato in data 8.11.1993; essi sono ornati del titolo di città riconosciuto a Trecate con D.P.R. 21.11.1996, trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato in data 4.12.1996.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. Ogni volta che è prescritta l'esposizione del gonfalone sono esposte congiuntamente anche la bandiera nazionale e quella europea, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale.

5. Il Sindaco autorizza l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Trecate comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende:

a) Trecate, capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici;

b) San Martino di Trecate, frazione, nella quale verrà istituito un servizio decentrato di collegamento coi servizi centrali del Comune.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con Legge Regionale ai sensi dell'art. 133 Cost., previa audizione della popolazione del Comune.

4. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Cavour n. 24.

5. All'esterno dell'edificio, su apposite aste fissate al balcone centrale, sono esposte la bandiera nazionale, quella europea e quella regionale.

6. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

7. All'interno del territorio del Comune di Trecate non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Trecate, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. In particolare, il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'egualianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione etnica nel rispetto dell'identità dei popoli;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione delle attività culturali e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;

g) riconoscimento dello sport come servizio sociale e della pratica sportiva come valorizzazione della persona umana, per un miglioramento della qualità di vita dell'individuo e, quindi, della collettività;

h) promozione della funzione sociale della iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Art. 5

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Novara e con la Regione Piemonte.

Art. 6

Funzioni e servizi

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle che gli sono conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà che mira ad avvicinare quanto più possibile il livello decisionale e di governo ai cittadini.

2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare e di servizio civile sostitutivo. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative di competenza dello Stato conferitegli dalla legislazione, secondo la quale sono anche regolati i rapporti finanziari fra Comune e Stato per assicurare le risorse necessarie.

4. Il Comune si impegna ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono conferite dalla Regione, ai sensi della legge 15.3.1997 n. 59 e a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali.

Art. 7

Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio di facile accesso al pubblico, sito presso il palazzo civico, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Responsabile del Settore Amministrativo del Comune, in base alle conformi attestazioni del Messo che cura l'Albo, è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 8

Pari opportunità

1. L'ente ispira la propria attività al principio di parità fra uomo e donna e a tale scopo, di norma, garantisce anche la presenza di entrambi i sessi negli organi del Comune, degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 9

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli eser-

cita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 10

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili di settore.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del settore interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

La verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario generale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

4. La pubblicazione, la comunicazione, il controllo e l'esecutività delle deliberazioni sono disciplinati dalla legge e curate dal Responsabile del Settore Amministrativo del Comune.

Art. 11

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Il suo funzionamento, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato dal regolamento, che deve essere approvato dallo stesso Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

Art. 12

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare, fatta salva l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che è di competenza della Giunta.

2. Copia dei regolamenti comunali esecutivi in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.

3. Le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti ed ordinanze comunali, fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale, sono punite con le sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della legge 24.11.1981, n. 689, nei limiti e con le procedure da essa previste.

L'entità delle sanzioni è stabilita di norma nei regolamenti e nelle singole ordinanze; in caso di mancata previsione si procede ai sensi del succitato art. 10 della Legge n. 689/81.

Art. 13

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è fatta dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi in altro giorno.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni liberi precedenti. Gli atti relativi alle adunanze straordinarie, a quelle convocate d'urgenza o ad

argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. Le sedute del Consiglio possono essere anche aperte al pubblico per determinate discussioni di carattere generale. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

Alle sedute pubbliche del Consiglio comunale dovrà essere presente un agente di polizia municipale.

10. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

In caso d'inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 14 Presidenza

1. Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio stesso tra i suoi membri, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, subito dopo aver espletato le operazioni di convalida e surroga degli eletti.

2. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede ad una seconda votazione per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Nel caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

4. La deliberazione di nomina del Presidente produce effetti immediati.

5. In caso di assenza del Presidente, preventivamente comunicata al Segretario Generale, la presidenza del Consiglio comunale spetta al consigliere anziano.

6. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale nell'elezione alla carica di consigliere, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri comunali. A parità di voti, le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più anziani di età.

Art. 15 Linee programmatiche del mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori e comunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel

corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 16 Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.

2. Le Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali con criterio proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 17 Consiglieri comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., a comunicargli per iscritto l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che, comunque, non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e, infine, delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 18 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e

sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Inoltre, essi hanno diritto ad ottenere da parte del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare, anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo, di cui al successivo art. 19 del presente Statuto.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

5. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco in base alla legge.

6. Ogni consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza dallo stesso percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione, il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

Art. 19 Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Di regola, i Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, ma possono anche costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri. In mancanza di tali comunicazioni, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. E' istituita presso il Comune di Trecate, la Conferenza dei Capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della stessa sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

3. Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente agli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

4. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Art. 20 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Egli entra in carica subito dopo l'elezione.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

4. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario generale, al Direttore, se nominato, ed ai responsabili dei settori in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

5. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

6. Il Sindaco esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

7. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

8. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

9. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

10. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

11. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta provvedimenti sostitutivi.

11. Il Sindaco ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

12. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di direzione politico-amministrativa e di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 21 Rappresentanza dell'ente.

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente.
2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun responsabile di settore in base ad una delega rilasciata dal Sindaco al responsabile individuato.

3. La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al responsabile delegato l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato oppure per un tempo determinato per il compimento di specifici atti. In particolare, i responsabili di settore dell'ente delegati in sede giudiziale promuovono e resistono alle liti, adottando allo scopo apposita determinazione, con la quale assegnano l'incarico al patrocinatore dell'ente e hanno facoltà di conciliare, transigere e rinunciare agli atti.

4. Il Sindaco può formulare indirizzi, di natura generale o in base a specifiche materie da trattare, rivolti ai responsabili per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali o per definire i criteri direttivi nell'esercizio della competenza di cui al precedente comma.

5. Rimane salva la facoltà per il Sindaco di delegare la rappresentanza in giudizio dell'ente a singoli Assessori.

Art. 22

Attribuzioni di direzione politico-amministrativa

1. Il Sindaco, che ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse, con suo provvedimento, ai singoli Assessori, ivi compreso il compimento di atti caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale. Nel rilascio delle deleghe il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Direttore generale, ai responsabili dei settori comunali ed al Segretario generale, per quanto di competenza.

2. Il Sindaco può, altresì, conferire specifici incarichi ai Consiglieri comunali in ordine allo svolgimento di attività propositiva e di impulso nell'ambito dell'attività programmatica.

3. Egli può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore o Consigliere ogni qual volta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le delegazioni e gli incarichi e le eventuali loro modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicate all'albo pretorio.

5. Nell'esercizio delle attività delegate o conferite gli Assessori o Consiglieri sono responsabili di fronte al Sindaco.

6. Il Sindaco è l'organo responsabile della direzione politico-amministrativa del Comune; in particolare, egli:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum consultivi;

d) nomina il Segretario generale scegliendolo nell'apposito albo;

e) conferisce e revoca al Segretario generale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;

f) nomina i responsabili dei settori, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 23

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario generale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 24

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede; provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio, in quanto di competenza consiliare.

Art. 25

Attribuzioni nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando, a causa di circostanze straordinarie, si verificano particolari necessità dell'utenza il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

8. Alle spese per il Commissario provvede il Comune.

9. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 26

Vice Sindaco e Assessore Anziano

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza, di impedimento temporaneo e permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, decesso o sospensione dall'esercizio della funzione di quest'ultimo.

2. In caso di assenza del Vice Sindaco le relative funzioni saranno svolte dall'Assessore Anziano ad eccezione della presidenza del Consiglio comunale.

3. Per Assessore Anziano si intende l'assessore più anziano di età.

Art. 27

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 28

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di tre persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore anziano che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La Commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 29

Giunta comunale

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono, comunque, far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 30

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di sette Assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono, tuttavia, essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, nel numero massimo di due.

2. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 31

Competenza

1. La Giunta collabora col Sindaco al governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

5. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 32

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta comunale è presieduta dal Vice Sindaco ed in caso di assenza di entrambi dall'Assessore Anziano.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa o con regolamento dalla medesima approvato.

4. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 33

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, compresi i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, singoli od associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 34

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, il Responsabile del settore socio-culturale del Comune, ad istanza delle interessate, registra in apposito Albo le associazioni che hanno sede

ed operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

La registrazione viene effettuata con apposito atto del Responsabile del settore socio-culturale, sentito l'Assessore.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere ed istituire la Consulta delle associazioni.

Art. 35

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia, e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere superiori a 30 giorni. Detti pareri non sono vincolanti per l'Amministrazione comunale.

Art. 36

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, registrate ai sensi dell'art. 34, con esclusione dei partiti politici o gruppi con connotazione politica, ed a quelle anche sovracomunali non registrate, aventi finalità socio-culturali ed umanitarie, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni e attrezzature di proprietà comunale o servizi in modo gratuito, considerata la finalità sociale perseguita dall'attività dell'associazione.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura devono redigere e consegnare all'Amministrazione comunale, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 37 Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 38 Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali, a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, struttura e spazio idonei nei limiti della sua disponibilità. Le condizioni e le modalità d'uso dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, all'incolumità delle persone ed alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. L'Amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di Comitati e Commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

5. La convocazione dell'Assemblea è indetta per iniziativa dell'Amministrazione comunale, a seguito di decisione del Sindaco, del Consiglio, della Giunta.

6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle Assemblee sono disciplinate nell'apposito regolamento.

Art. 39 Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 40 Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici problemi od aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'istanza deve essere motivata e fornita entro trenta giorni.

Art. 41 Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 3 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. L'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio comunale.

Art. 42 Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 200 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei settori interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 10 giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 43 Referendum

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza locale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. Il Comune ne favorisce lo svolgimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

3. L'indizione del referendum è fatta quando lo richiedano almeno il 10% degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. Sull'ammissibilità del referendum decide in prima istanza la Commissione per i referendum, composta da:

- a) Difensore civico comunale;
- b) Giudice di pace del mandamento e della circoscrizione;

c) Segretario generale;

ed in seconda istanza, nel caso di mancato accoglimento del quesito proposto, il Consiglio comunale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali.

7. Il referendum comunale è valido quando abbia votato almeno il 50% più uno dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 44

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui sia stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 45

Disciplina del referendum

1. Le materie su cui è ammesso il referendum e le relative norme per l'attuazione dello stesso sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 46

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. In base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio il Comune si costituisce in giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettano al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Art. 47

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti all'accesso soltanto gli atti che esplicithe disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione o la cui esibizione sia vietata per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, in quanto la loro diffusione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, previa richiesta motivata dell'interessato rivolta

all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 della legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e debbono essere motivati.

5. Apposito regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio del diritto previsto nel presente articolo.

Art. 48

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'albo pretorio.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

4. Per gli atti ai quali si ritiene opportuno e necessario dare la massima diffusione, può essere disposta l'affissione negli appositi spazi pubblicitari presenti sul territorio comunale ed ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 49

Istituzione

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del "Difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 50

Elezione del Difensore civico

1. Il Difensore civico, dopo le opportune consultazioni, è eletto con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La votazione avviene per schede segrete.

3. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

4. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.

5. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

6. Il titolare dell'ufficio di Difensore civico ha l'obbligo di residenza nel Comune.

Art. 51

Durata in carica e revoca del Difensore civico

1. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non può esse-

re confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2. I poteri del Difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

3. Il Difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 52 Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. Nello svolgimento della sua azione il Difensore civico rileva eventuali irregolarità, disfunzioni, carenze, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3. Il Difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza, nonché esercitare le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

4. Il Difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art.127 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Art. 53 Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune o gli enti ed aziende da esso dipendenti hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi 30 giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore civico.

2. Il Difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del settore da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.

3. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dall'amministrazione comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

4. Il Difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'Autorità giudiziaria penale.

Art. 54 Relazione al Consiglio comunale

1. Il Difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

Art. 55 Mezzi del Difensore civico

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il personale assegnato al Difensore civico è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dallo stesso Difensore civico.

3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al Difensore civico, che ne diviene consegnatario.

4. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

Art. 56 Trattamento economico

1. Al Difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli Assessori comunali.

CAPO V PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 57 Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha la facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 58 Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti od interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 59 Procedimenti ad impulso d'ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il

termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione.

Art. 60

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.

2. In tale caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 61

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei settori sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 62

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del D.Lgs. 30.7.1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

Art. 63

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione od un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata con partecipazione del Comune nella misura consentita dalla legge;

f) a mezzo di convenzioni e consorzi, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, con partecipazione nella misura consentita dalla legge, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali con prevalente partecipazione pubblica.

Art. 64

Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 65

Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli, anche attraverso un apposito organo di revisione.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Direttore è di norma assunto per pubblico concorso.

5. Il Consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

Art. 66 Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle istituzioni stesse ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

7. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 67 Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata nella misura prevista dalla legge per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

6. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 68

Società per azioni con partecipazione minoritaria del Comune

1. Il Comune può, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche.

Il Comune provvede alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo del Comune di nominare uno o più amministratori e sindaci.

Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. La costituzione di società miste a partecipazione non maggioritaria del Comune è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per la realizzazione di opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.

4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, il Comune partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo.

5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.

Art. 69 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni stipulate con altri enti locali possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 70 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali.

4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell'Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

5. Il Comune non può costituire con gli stessi enti locali più di un consorzio.

Art. 71

Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione

1. In applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 72

Conferenza dei servizi

1. L'amministrazione indice annualmente per il mese di aprile una conferenza dei servizi locali, d'intesa con le Associazioni degli utenti aventi strutture organizzative nel territorio comunale e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.

2. La conferenza dei servizi, avviata a cura del Sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento delle qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.

3. Il Difensore civico ha l'obbligo nell'occasione di fare una relazione evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzioni dei servizi.

4. Le Associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.

5. Le risultanze della conferenza sono fatte proprie dall'amministrazione comunale.

Art. 73

Società di trasformazione urbana

1. Il Comune, anche con la partecipazione della Provincia e della Regione, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine la deliberazione del Consiglio comunale dovrà in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.

2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione ed alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del Comune.

3. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del Consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di concessione.

4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.

Art. 74

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

L'accordo può prevedere, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, viene approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

4. La disciplina degli accordi di programma, contenuta nell'art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e nel presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Art. 75

Esercizio associato di funzioni e servizi

1. Il Comune può esercitare funzioni e servizi trasferiti dalla Regione in forma associata con altri Comuni di minore dimensione demografica sulla base di un programma territoriale predisposto dalla Regione medesima e con la stessa concordato nelle apposite sedi concertative.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

CAPO I UFFICI

Art. 76

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- c) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 77

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale ed ai responsabili dei settori comunali.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

Essi operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

3. Gli orari degli uffici aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 78

Regolamento di organizzazione degli uffici

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.

2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria secondo principi di professionalità e responsabilità e mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. L'organizzazione del Comune si articola in uffici che sono aggregati, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 79

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e settori e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è, altresì, direttamente responsabile verso il rispettivo responsabile dell'ufficio, del settore, il Direttore generale e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 80

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore Generale, che deve rimanere al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato un'apposita convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. Quando non venga stipulata la convenzione prevista dal comma 1, il Sindaco può conferire le relative funzioni al Segretario generale.

Art. 81

Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di settore che allo stesso rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 82

Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione ed il piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili di settore ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, i congedi, i permessi dei responsabili di settore;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili di settore;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili di settore, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili di settore nei casi di inerzia degli stessi, previa istruttoria curata dall'ufficio competente.

Art. 83

Responsabili di settore

1. I settori fra i quali è ripartita l'attività amministrativa del Comune sono individuati nel regolamento di organizzazione.

2. Il Sindaco, con provvedimento motivato, nomina i responsabili di settore, attribuendo agli stessi funzioni e responsabilità dirigenziali.

3. I responsabili di settore provvedono, nell'ambito delle competenze loro assegnate, a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

4. I responsabili di settore sono direttamente responsabili in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

Art. 84

Funzioni dei responsabili di settore

1. Ai responsabili di settore spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore generale.

2. Sono attribuiti ai responsabili di settore tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, tra i quali in particolare:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) l'assunzione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, purché il ricorso all'indebitamento sia stato preventivamente previsto in un atto consiliare fondamentale, in principal luogo nel bilancio di previsione.

3. Le attribuzioni dei responsabili di settore possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. I responsabili di settore possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

5. Il Sindaco può delegare ai responsabili di settore ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 85

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il regolamento sull'organizzazione degli uffici stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente.

2. I contratti di cui al precedente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

3. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o

venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

4. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 86

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 87

Uffici di supporto agli organi di direzione politica

1. Il regolamento sull'organizzazione degli uffici può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti disestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

3. Con provvedimento motivato della Giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

CAPO III

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 88

Segretario generale

1. Il Segretario generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Segretario cessa dall'incarico contestualmente al termine del mandato del Sindaco, ma continua a svolgere le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Segretario.

3. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per l'ufficio del Segretario generale.

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 89

Funzioni del Segretario generale

1. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e ne coordina l'attività, salvo quando sia stato nominato il Direttore generale.

3. Il Segretario generale, inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) partecipa a Commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;

c) su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri;

d) riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio soggette a controllo eventuale del Difensore civico;

e) riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;

f) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;

g) esercita le funzioni di Direttore generale quando le stesse gli siano state conferite dal Sindaco.

Art. 90

Vice Segretario generale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario generale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.

2. Il Vice Segretario generale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

3. In caso di vacanza, assenza o impedimento di entrambi, le funzioni di Segretario Generale saranno svolte dal Responsabile del Settore Amministrativo, previa nomina da parte del Sindaco con suo provvedimento.

CAPO IV

LA RESPONSABILITÀ

Art. 91

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di legge e di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario generale, il responsabile di settore che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario generale o ad un responsabile di settore la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 92

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagio-

nino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Il Comune, qualora abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 93

Responsabilità patrimoniale

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. Gli agenti contabili del Comune, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Art. 94

Azione di responsabilità

L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti del Comune è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

Art. 95

Tutela assicurativa

1. Il Comune, a sua cura e spese, provvede alla stipulazione di un'assicurazione per la copertura dei rischi inerenti l'espletamento delle mansioni dei propri dipendenti ivi compreso il Segretario generale.

2. Il Comune provvede, altresì, con onere a suo carico, ad assicurare i propri amministratori (Sindaco, Vice Sindaco, assessori, consiglieri comunali) contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

3. La copertura assicurativa a carico del Comune non è ammessa qualora il danno sia provocato da dolo o colpa grave dell'agente o quando sussistano situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con l'ente locale.

CAPO V FINANZA E CONTABILITA'

Art. 96

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 97

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

5. Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune si ispira ai principi contenuti nella legge 27.7.2000, n. 212 "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente".

Art. 98

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune e l'economo comunale, ciascuno per quanto di competenza, provvedono alla compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente e sono responsabili della sua esattezza, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 99
Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo proroghe previste dalla legge, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio finanziario.

3. L'unità elementare del bilancio per l'entrata è la risorsa e per la spesa è l'intervento per ciascun servizio.

4. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale e degli altri allegati prescritti dalla legge. I documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

5. Gli atti che comportano assunzione di impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile di Ragioneria. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

6. Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione con idonei mezzi la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati.

Art. 100
Relazione previsionale e programmatica

1. La relazione previsionale e programmatica copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.

2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche.

Comprende, per la parte "entrata", una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Per la parte "spesa" la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.

3. La relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.

4. Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

Art. 101
Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale di competenza ha una durata pari a quello della Regione Piemonte, e comunque, non inferiore a tre anni. Osserva i principi del bilancio, escluso il principio dell'annualità.

2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.

3. Il bilancio pluriennale per la parte di spesa è redatto per programmi, titoli, servizi ed interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare delle spese correnti di gestione, consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati.

4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 102
Piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale, la Giunta definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di settore.

Art. 103
Competenze in materia di bilancio

1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati per l'approvazione all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.

2. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese. Le variazioni al bilancio sono di competenza del Consiglio comunale e possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno. Le variazioni di bilancio possono anche essere adottate dalla Giunta in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte del Consiglio comunale entro i sessanta giorni seguenti.

3. Le variazioni al piano esecutivo di gestione sono di competenza della Giunta e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.

4. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza della Giunta e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 104
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

4. Sono, altresì, allegati al rendiconto la relazione dei revisori dei conti e l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

Art. 105
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta ed alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti e le ragioni che ne sono alla base.

Art. 106
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza.

3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 107
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro il giorno successivo all'operazione;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

e) la custodia di titoli e valori;

f) la concessione di anticipazioni di tesoreria, su richiesta del Comune corredata dalla deliberazione della Giunta.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Art. 108
Controlli interni

1. L'Amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.

2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita, in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.

3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 109
Partecipazione alla programmazione regionale

1. Il Comune partecipa alla programmazione socio-economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio ed alle procedure dettate dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 110
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 111
Principi di collaborazione tra Comune e Provincia

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Provincie, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e

provvedono, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultra-comunale.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune, d'intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Art. 112

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere, ad eccezione del caso in cui si tratti di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 113

Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 6 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Art. 114

Entrata in vigore

1. Lo Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

ALTRI ANNUNCI

Azienda Sanitaria Locale "AT" - Asti

Bando riservato ai Laboratori Odontotecnici per la presentazione di istanza di ammissione alla graduatoria ai fini del convenzionamento per l'erogazione del Servizio Odontoprotesico dell'ASL AT

In esecuzione delle seguenti Determinazioni:

- Determinazione del Direttore del Distretto Asti Centro n. 13/D.AT.C. del 28.2.2008, ad oggetto "Servizio Odontoprotesico - Recepimento D.G.R. n. 39-14910 del 28.2.2005 e provvedimenti conseguenti";

- Determinazione del Direttore del Distretto Asti Centro n. 19/D.AT.C. del 19.03.2008, ad oggetto "Servizio Odontoprotesico - Approvazione bando, criteri e punteggi per la formazione della graduatoria dei Laboratori Odontotecnici da convenzionare";

viene pubblicato bando per la presentazione di istanza di ammissione alla graduatoria dei Laboratori Odontotecnici, in applicazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 39-14910 del 28.2.2005, ad oggetto "Approvazione del Documento relativo al Servizio Odontoprotesico Regionale mediante la stipula di apposita convenzione tra le Aziende Sanitarie Locali e i Laboratori Odontotecnici".

L'ASL AT, nell'ambito degli obiettivi di salute stabiliti per il Servizio Odontoprotesico Regionale ed in esecuzione della succitata D.G.R., comunica ai Laboratori Odontotecnici in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. stessa l'apertura dei termini per la presentazione della domanda di ammissione alla graduatoria, finalizzata alla individuazione dei Laboratori da convenzionare per la fornitura dei manufatti protesici in favore dei cittadini utenti, secondo le norme stabilite dalla Regione Piemonte e fermo restando che gli oneri relativi a tali prestazioni sono a totale carico dei pazienti che utilizzano il servizio.

La graduatoria è formulata secondo i criteri previsti dalla Determinazione del Direttore del Distretto asti Centro n. 19/D.AT.C. del 19.03.2008, ed avrà validità fino al 31.12.2010.

Il numero di Laboratori Odontotecnici convenzionabili è stato definito, su indicazione della Commissione di ASL istituita con Determinazione n. 13/D.AT.C. del 28.2.2008, in 8 (otto) Laboratori.

La stessa Commissione potrà proporre la modifica del numero dei Laboratori da convenzionare in relazione al variare delle esigenze di programmazione locale.

I titolari o legali rappresentanti dei Laboratori Odontotecnici che fossero interessati a stipulare con l'ASL AT la convenzione di cui trattasi, dovranno presentare apposita istanza, utilizzando il fac-simile di domanda, da riprodurre su carta intestata del Laboratorio Odontotecnico.

L'istanza dovrà essere presentata anche dai Laboratori Odontotecnici già convenzionati con l'ASL 19 di Asti, in quanto, come stabilito con Determinazione n. 13/D.AT.C. del 28.2.2008, le convenzioni attualmente in essere sono prorogate fino all'approvazione delle nuove convenzioni stipulate in conformità alla D.G.R. n. 39-14910 del 28.2.2005, dopodiché cesserà la loro validità.

L'istanza, redatta su carta semplice, dovrà recare: dichiarazione di possedere tutti i requisiti tecnici, umani e strumentali che permettano la realizzazione, al migliore stato dell'arte, dei manufatti protesici descritti dal "Nomenclatore delle protesi - parte 1° e parte 2°", approvato con D.G.R. n. 39-14910 del 28.2.2005. In particolare dovrà essere prodotta documentazione attestante il possesso dei requisiti descritti dall'All. RC/1 alla citata D.G.R.

Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione.

Il possesso dei requisiti può avvenire mediante autocertificazione, resa nelle forme di legge, utilizzando i Moduli A, A1 e B;

La suddetta modulistica, unitamente allo schema tipo di convenzione ed al fac-simile di domanda, è reperibile presso:

- il sito Web dell'ASL AT al seguente indirizzo internet www.asl19.asti.it;

- la sede del Distretto Asti Centro, Via Conte Verde n. 125 - 4° piano;

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 28.12.2000, n. 445, l'istanza di cui trattasi è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione delle domande di partecipazione all'avviso. Qualora la domanda non sia presentata dall'interessato ovvero sia inviata a mezzo servizio postale, lo stesso è tenuto a sottoscrivere la domanda e ad allegare copia fotostatica di documento di identità.

La domanda di partecipazione all'avviso e la relativa documentazione deve essere inviata, a mezzo Raccomandata A.R., al Direttore del Distretto Asti Centro, Via Conte Verde n. 125 - 14100 Asti.

Il termine per la presentazione delle istanze di accesso decorre dal giorno della pubblicazione del presente avviso sul BUR Piemonte e scade improrogabilmente dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione stessa.

Ai fini della regolarità dell'invio entro i termini, fa fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante la raccomandata.

Il Direttore Generale
Luigi Robino

Comune di Asti

Decreto di esproprio n. 424/2008 del 26/03/2008 per realizzazione e completamento fognatura Montegrosso Cinaglio con depuratore finale

- Vista la Legge Regionale del 05/12/1977 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Visto il D.P.R. 327/2001 (T.U. espropri) e s.m. ed i.;

- Visto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 408 del 02/10/2001 si approvava il progetto preliminare dell'opera "Realizzazione e completamento fognatura Montegrosso Cinaglio con depuratore finale";

- Visto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 30/01/2003 si approvava il progetto definitivo dell'opera e si dichiarava la pubblica utilità urgenza e indifferibilità ai sensi della Legge 03/01/1978 n. 1 e s.m. ed i.;

- Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 2135 del 31/10/2003 si approvava il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e veniva ribadita la pubblica utilità urgenza e indifferibilità, ai sensi della Legge 03/01/1978 n. 1 e s.m.i.;

- Visto il Decreto di Occupazione n. 326 del 26/01/2004;

- Visti i verbali di immissione nel possesso del 4/03/2004;

- Visto che con Determina Dirigenziale n. 413 in data 28/02/2006 venivano determinate le indennità da corrispondere alle ditte proprietarie dei terreni in servitù e veniva autorizzato il pagamento delle indennità dovute per danni e frutti pendenti relativamente alla realizzazione e completamento fognatura Montegrosso-Cinaglio, con depuratore finale;

- Visto il Decreto di Valutazione n. 368 del 06/04/2006 con il quale venivano valutate le indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'asservimento delle aree interessate dalla realizzazione dei lavori di "Realizzazione e completamento fognatura Montegrosso Cinaglio con depuratore finale";

- Vista la Determina Dirigenziale n. 2 del 02/01/2007 nella quale veniva autorizzato il pagamento delle indennità accettate ed il versamento alla Cassa DD.PP. delle indennità non accettate;

- Vista la lettera del 19/03/2007, con la quale si chiedeva alla Commissione Provinciale Prezzi di indicare il valore di esproprio che poteva essere attribuito ai terreni quale indennizzo definitivo;

- Visto il Verbale n. 70 dell'11/05/2007, con il quale la Commissione Provinciale Prezzi determinava che il valore per l'indennità indicato dal Comune di Asti risultava essere equo;

- Vista la lettera del 17/10/2007, con la quale il Comune di Asti, notificava ai proprietari asserviti non accettanti in un primo momento, la rivalutazione della Commissione Prezzi;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3364 del 03/12/2007 che autorizzava il pagamento delle indennità di servitù a seguito di rivalutazione prezzi da parte della Commissione Provinciale Prezzi;

- Visto l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali.

Il Dirigente

Riconosciuta la regolarità della procedura eseguita e degli atti

decreta

Articolo 1

- In favore del Comune di Asti è pronunciata l'espropriazione per opera di pubblica utilità "Realizzazione e completamento della rete fognaria a Montegrosso-Cinaglio con depuratore finale" sulle seguenti proprietà e superfici:

a) Proprietà:

Navone Marco (omissis)

Residente in (omissis)

N.C.T. Comune di Asti

Zona di P.R.G.C. Agricola

Foglio 7 mappale 378 (ex 372 in parte)

Superficie totale mq. 880

Superficie in esproprio mq. 880

Indennità di esproprio = euro 1.661,60

Articolo 2

Il presente decreto dovrà essere notificato agli aventi causa, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, registrato all'Ufficio del Registro e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. L'opposizione di terzi è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione.

Asti, 26 marzo 2008

Il Dirigente
Ugo Gamba

Comune di Asti

Deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2008. Approvazione Piano di recupero denominato "Cascina Amalia" da realizzarsi in Asti, Fraz. Revignano n. 211. Intestatari: Balsamo Piero Egidio, Vavalà Polluce Maria, Balsamo Roberto

(omissis)

Il Consiglio Comunale

Riunitosi nella seduta del 28 febbraio 2008

ha deliberato

1) di approvare, ai sensi del 2° comma dell'articolo 30 della legge 457 del 5 agosto 1978, il Piano di recupero denominato "Cascina Amalia" intestato ai signori Balsamo Piero Egidio, Vavalà Polluce Maria, Balsamo Roberto per ristrutturazione edilizia di fabbricato, con parziale demolizione e trasporto di cubatura, in Asti, Fraz. Revignano n. 211, su area di proprietà dei proponenti iscritta a catasto al foglio n. 57, mappali nn. 295-896-897-899-901-903, già adottato da questo Consiglio con deliberazione n. 101/07, secondo gli elaborati di progetto allegati alla presente deliberazione come parte integrante sotto la lettera A) e le modalità contenute nella bozza di convenzione anch'essa allegata alla presente deliberazione come parte integrante sotto la lettera B);

(omissis)

6) di stabilire che il Piano di Recupero in oggetto assumerà efficacia con la pubblicazione sul BUR della presente delibera divenuta esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 56/77 e s.m. ed i.;

(omissis)

Asti, 3 aprile 2008

per il Sindaco
l'Assessore all'urbanistica
Fabrizio Imerito

Comune di Beinasco (Torino)

Avviso di deposito relativo all'adozione di piano esecutivo convenzionato in area residenziale consolidata in via Serea n. 1, 3 - Beinasco (TO)

Il Dirigente

rende noto che con proprio provvedimento è stato accolto il piano esecutivo convenzionato per la costruzione di edificio di civile abitazione ed i relativi atti sono depositati presso gli uffici comunali di Piazza Alfieri n. 7 e pubblicati per estratto all'Albo

Pretorio nel Palazzo comunale di Piazza Alfieri n. 7, per la durata di quindici (15) giorni naturali consecutivi dal 16/04/2008 al 30/04/2008. Durante il periodo succitato chiunque potrà prendere visione degli atti, osservando i seguenti orari:

- Da lunedì a domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso il piano terreno del palazzo di Piazza Alfieri 7.

Nei successivi (15) giorni e precisamente entro il 15/05/2008, chiunque potrà presentare osservazioni e/o proposte nel pubblico interesse e inoltrarle agli Uffici Comunali in n. 3 copie di cui una in bollo. In pari numero e con le stesse modalità potranno essere prodotti eventuali elaborati grafici.

Il Dirigente delegato
Enrica Sartoris

Comune di Borgaro Torinese (Torino)

Decreto n. 05/2008 - Opere di arredo urbano del Piano Urbano del Traffico - rotonde ed incroci sopraelevati della viabilità. Pronuncia della espropriazione di parte delle aree occorrenti per la realizzazione delle medesime opere

Il Responsabile dell'ufficio espropriazioni

(omissis)

decreta

Articolo 1 - In favore del Comune di Borgaro Torinese, è pronunciata ai sensi delle norme richiamate - segnatamente dell'articolo 23 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, l'espropriazione di parte delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere di arredo urbano del Piano Urbano del Traffico - rotonde ed incroci sopraelevati della viabilità, previste dal progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 28/3/2006; e così come di seguito specificato:

1) Catasto Terreni - Foglio 11 - mappale numero 741 (ex 528 b) di mq. 53 (viabilità/verde).

Immobile di proprietà di Rabaglioni Franco, "Omissis".

Indennità di esproprio corrisposta = Euro 265,00.

2) Catasto Terreni - Foglio 11 - mappale numero 739 (ex 353 b) di mq. 19 (fondiaria).

Immobile di proprietà di Rabaglioni Franco, "Omissis".

Indennità di esproprio corrisposta = Euro 969,00.

3) Catasto Terreni - Foglio 11 - mappale numero 732 (ex 322 b) di mq. 23 (fondiaria).

Immobile di proprietà di Stampal S.p.A., "Omissis".

L'indennità d'esproprio è stata corrisposta nei confronti dell'Immobiliare Lombardia 6 che dovrà versare nei confronti degli aventi diritto la somma percepita.

Indennità di esproprio corrisposta nei confronti di Immobiliare Lombardia 6 = Euro 1.173,00.

4) Catasto Terreni - Foglio 11 - mappale numero 734 (ex 490 b) di mq. 63 (viabilità/verde).

Immobile di proprietà di Leasint S.p.A. (fu Intesa Leasing S.p.A.), "Omissis".

L'indennità d'esproprio è stata corrisposta nei confronti dell'Immobiliare Lombardia 6 che dovrà versa-

re nei confronti degli aventi diritto la somma percepita.

Indennità di esproprio corrisposta nei confronti di Immobiliare Lombardia 6 = Euro 315,00

5) Catasto Terreni - Foglio 11 - mappale numero 749 (ex 364 b) di mq. 5 (fondiaria); numero 751 (ex 365 b) di mq. 1 (fondiaria).

Immobili di proprietà attuale di: Tonon di Mariano Tonon e C s.a.s, con sede in Borgaro Torinese, Via Liguria n. 33, (omissis).

Indennità di esproprio corrisposta = Euro 306,00.

6) Catasto Terreni - Foglio 11 - mappale numero 756 (ex 530 b) di mq. 26 (viabilità/verde).

Immobile di proprietà attuale di: Tonon di Mariano Tonon e C. s.a.s, "Omissis"

Indennità di esproprio corrisposta = Euro 130,00.

7) Catasto Terreni - Foglio 5 - mappale numero 1249 (ex 318 b) di mq. 6 (viabilità consolidata).

Immobile di proprietà di: Fila Angiolina, "Omissis", proprietà 3/4; Giordano Giancarlo, "Omissis", proprietà 1/4.

Indennità di esproprio corrisposta:

- in favore di Fila Angiolina = Euro 7,50

- in favore di Giordano Giancarlo = Euro 22,50.

8) Catasto Terreni - Foglio 11 - mappale numero 744 (ex 558 b) di mq. 27 (viabilità/verde).

Immobile di proprietà di Legatoria Industriale Torinese L.I.T. S.p.A., "Omissis".

Indennità di esproprio corrisposta = Euro 135,00.

9) Catasto Terreni - Foglio 11 - mappale numero 737 (ex 350 b) di mq. 7 (fondiaria).

Immobile di proprietà di Legatoria Industriale Torinese L.I.T. S.p.A., "Omissis".

Indennità di esproprio corrisposta = Euro 357,00.

10) Catasto Terreni - Foglio 12 - mappale numero 421 (ex 57 b) di mq. 16 (viabilità).

Immobile di proprietà di M.D.S. di Dipinto Francesco e C. s.n.c., "Omissis".

Indennità di esproprio depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti = Euro 80,00.

11) Catasto Terreni - Foglio 12 - mappale numero 423 (ex 155 b) di mq. 158 (viabilità).

Immobile di proprietà di: Wagon Export s.r.l., "Omissis", proprietà 12/18; Macchiorlatti Elena Maria, "Omissis", proprietà 3/18; Macchiorlatti Domenica, "Omissis", proprietà 3/18.

Indennità di esproprio depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti = Euro 790,00.

12) Catasto Terreni - Foglio 11 - mappali: numero 769 (ex 597 b) di mq. 14 (viabilità/verde); numero 771 (ex 599 b) di mq. 38 (viabilità/verde).

Immobile di proprietà di Bartolini Trasporti s.r.l., "Omissis".

Indennità di esproprio depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti = Euro 260,00.

13) Catasto Terreni - Foglio 11 - mappali: numero 761 (ex 329 b) di mq. 7 (fondiaria); numero 763 (ex 330 b) di mq. 2 (fondiaria).

Immobili di proprietà di: Bartolini Trasporti s.r.l., "Omissis".

Indennità di esproprio depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti = Euro 459,00.

14) Catasto Terreni - Foglio 11 - mappale numero 728 (ex 625 b) di mq. 8 (viabilità/verde).

Immobile di proprietà di Valsalice S.S., "Omissis".

Indennità di esproprio depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti = Euro 40,00.

15) Catasto Terreni - Foglio 11 - mappali: numero 776 (ex 626 b) di mq. 37 (fondiaria); numero 730 (ex 627 b) di mq. 12 (fondiaria); numero 765 (ex 335 b) di mq. 17 (fondiaria).

Immobili di proprietà di Valsalice S.S., "Omissis".

Indennità di esproprio depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti = Euro 3.366,00.

16) Catasto Terreni - Foglio 11 - mappali: numero 778 (ex 629 b) di mq. 7 (fondiaria); numero 780 (ex 630 b) di mq. 37 (fondiaria); numero 759 (ex 631 b) di mq. 4 (fondiaria); numero 782 (ex 720 b, già 348 parte) di mq. 1 (viabilità/verde).

Immobili di proprietà di Interoffice di Rolle Alessandro e C. s.a.s., "Omissis".

Indennità di esproprio depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti = Euro 2.142,00. + Euro 35,00 = Euro 2.177,00.

17) Catasto Terreni - Foglio 11 - mappale numero 773 (ex 617 b) di mq. 53 (viabilità/verde).

Immobile di proprietà di Evelina s.s., "Omissis".

Indennità di esproprio depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti = Euro 265,00.

18) Catasto Terreni - Foglio 11 - mappale numero 767 (ex 374 b) di mq. 7 (fondiaria).

Immobile di proprietà di Evelina s.s., "Omissis".

Indennità di esproprio depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti = Euro 357,00.

19) Catasto Terreni - Foglio 11 - mappale numero 747 (ex 670 b) di mq. 45 (viabilità/verde).

Immobile di proprietà di G. Canale & C. S.p.A., "Omissis".

Indennità di esproprio depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti = Euro 225,00.

20) Catasto Terreni - Foglio 11 - mappale numero 752 (ex 480 b) di mq. 43 (fondiaria).

Immobile di proprietà di G. Canale & C. S.p.A., "Omissis".

Indennità di esproprio depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti = Euro 2.193,00.

21) Catasto Terreni - Foglio 11 - mappale numero 754 (ex 500 b) di mq. 4 (viabilità/verde).

Immobile di proprietà di: Vergnano Margherita, "Omissis", proprietà 1/4; Vergnano Roberto, "Omissis", proprietà 1/4; Lazzeri Letizia, "Omissis", proprietà 1/4; Ferrandino Alessandra, "Omissis", proprietà 1/4.

Indennità di esproprio depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti = Euro 20,00.

22) Catasto Terreni - Foglio 7 - mappali: numero 733 (ex 297 b) di mq. 32 (di cui mq. 16 fondiaria e mq. 16 viabilità consolidata); numero 731 (ex 98 b) di mq. 59 (di cui mq. 44 fondiaria e mq. 15 viabilità consolidata).

Immobili di proprietà di Giorza Carlo Luigi, "Omissis".

Indennità di esproprio depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti per la parte fondiaria = Euro 2.510,13.

Indennità di esproprio depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti per la parte a viabilità consolidata = Euro 155,00.

23) Catasto Terreni - Foglio 6 - mappale numero 1322 (ex 383 b) di mq. 11 (verde).

Immobile di proprietà di: 1) Poltronieri Marcello, "Omissis"; Garavaglia Sara, "Omissis" - proprietà 74/1000; 2) Noveri Domenica, "Omissis" - proprietà 184/1000; 3) Vaprio Ugo, "Omissis"; Camurati Angela, "Omissis" - proprietà 75/1000; 4) Di Miceli Mari-
lea, "Omissis"; - proprietà 92/1000; 5) Reibaldi Giuseppe, "Omissis" e Lungu Elena, "Omissis" - proprietà 92/1000; 6) Cabodi Irma, "Omissis" - proprietà 75/1000; 7) Grasso Nella, "Omissis" - proprietà 75/1000; 8) D'Addetta Antonio, "Omissis" e Caposio Maria Antonietta, "Omissis" - proprietà 74/1000; 9) Piacenza Umberto, "Omissis"; Picchio Maria Elisabetta, "Omissis" - proprietà 92/1000; 10) Teppa Giuseppina, "Omissis" - proprietà 92/1000; 11) Giorza Irene Anna Caterina, "Omissis" - proprietà 75/1000.

Indennità di esproprio corrisposte:

Euro 5,05 in favore di Teppa Giuseppina.

Euro 4,13 in favore di Giorza Irene Anna Caterina.

Indennità depositate presso la cassa Depositi e Prestiti:

Euro 4,13 in favore di Vaprio Ugo e Camurati Angela.

Euro 41,69 in favore dei restanti proprietari.

(omissis)

Articolo 5 - Ai sensi del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è stato designato nella persona dell'Arch. Roberto Evangelista, presso l'Ufficio Espropriazioni del Comune di Borgaro Torinese - Piazza Vittorio Veneto n. 12.

Articolo 6 - Avverso il contenuto del presente provvedimento, gli interessati potranno presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla notificazione del medesimo.

L'eventuale opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nelle somme corrisposte e depositate.

Borgaro Torinese, 26 marzo 2008

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni
Antonella Barretta

Comune di Borgofranco d'Ivrea (Torino)

Avviso relativo al deposito della delibera di adozione del Progetto definitivo della variante del Piano Regolatore Generale Intercomunale - Modifiche ed integrazioni richieste dalla Regione Piemonte e della sua pubblicazione per estratto all'albo pretorio

Il Sindaco

- Visto l'art. 15, 8° comma della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

rende noto

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 del 12/03/2008 ha approvato le modifiche ed integrazioni richieste dalla Regione Piemonte sull'adozione del progetto definitivo della Variante del Piano Regolatore Generale Intercomunale.

Tale deliberazione completa degli allegati è depositata presso la segreteria del Comune e pubblicata per estratto all'Albo Pretorio del Comune stesso per (30) trenta giorni consecutivi compresi e festivi dal 10 aprile 2008 al 10 maggio 2008 durante i quali chiunque potrà prenderne visione, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Borgofranco d'Ivrea, aprile 2008

Il Sindaco
Vincenzo Baruzzi

Comune di Castelnuovo Scrivia (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/02/2008 - Approvazione normativa relativa agli interventi sugli edifici prospicienti Piazza Vittorio Emanuele II e risvoltanti sulle vie confluenti

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

Di approvare la normativa per interventi sugli edifici prospicienti Piazza Vittorio Emanuele II e risvoltanti sulle vie confluenti allegata e parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che la presente normativa è composta da:

- n. 23 articoli;
- n. 3 allegati.

Di dare atto che la presente normativa è integrativa delle norme del Regolamento Edilizio comunale approvato ai sensi della l.r. 19/1999;

Di dichiarare che la presente normativa non è in contrasto con il Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691;

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19;

Di dare atto che la presente normativa, unitamente alla deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Il Sindaco
Gianni Tagliani

Comune di Castelnuovo Scrivia (Alessandria)

Variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale

Il Sindaco

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/02/2008, esecutiva dal 4/04/08 con la quale è stato adottato il progetto preliminare della Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale;

Vista la circolare del P.R.G. n. 16/URE del 18/07/1999;

avvisa

che ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, il progetto preliminare della Variante Generale al P.R.G.C. adottata con

la deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 6 del 27/2/2008, è depositato presso la Segreteria del Comune per giorni 30 (trenta) consecutivi a partire dal 14/4/2008 durante i quali chiunque potrà prenderne visione nei seguenti orari:

dalle ore 10,00 alle ore 12,30 nei giorni feriali

dalle ore 11,00 alle ore 12,00 nei giorni festivi

che il progetto preliminare è pubblicato per estratto all'Albo Pretorio del Comune per lo stesso periodo ed è messo a disposizione degli Enti e degli Organi di cui al 2° comma dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Nei successivi 30 (trenta) giorni chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere redatte su carta legale e presentate all'ufficio Protocollo di questo Comune.

Castelnuovo Scrivia, 4 aprile 2008

Il Segretario Comunale
Alessandro Parodi

Il Sindaco
Gianni Tagliani

Comune di Donato (Biella)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15 febbraio 2008 "Regolamento edilizio comunale: correzioni e modifiche"

Il Consiglio comunale
(omissis)
delibera

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, per le motivazioni di cui in parte narrativa, le modifiche al Regolamento Edilizio Comunale, come segue:

a) all'art. 3, comma 1, le parole "comma 1. bis" vengono sostituite dalle parole "comma 2";

b) all'art. 27 bis, comma 2, vengono stralciate le parole "(vedi definizioni di vedute e pareti prospicienti)";

c) all'art. 27 bis, comma 11, le parole "dell'Articolo precedente" vengono sostituite dalle parole "del Codice Civile";

d) all'art. 36, viene stralciato il comma 6 poiché trattasi di una ripetizione del comma 5;

e) all'art. 47, comma 5, le parole "la carreggiata", vengono sostituite dalle parole "il confine stradale" e le parole "quest'ultima" vengono sostituite dalle parole "quest'ultimo";

f) all'Appendice all'art. 31, punto 3, lett. a), le parole tra parentesi "art. 6, comma 3, lett. b)", vengono sostituite dalle parole "art. 7, commi 2 e 3";

g) all'Appendice all'art. 31, punto 3, lett. b) nel primo periodo, dopo le parole "...fonti rinnovabili di energia" vengono aggiunte le parole "; decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"; legge regionale 28 maggio 2007, n. 13: "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia";

h) all'Appendice all'art. 31, punto 3, lett. b) nel secondo periodo, dopo le parole "... di cui all'art. 28" vengono aggiunte le parole ", comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come definita dall'allegato E del decreto legislativo 192/2005, re-

cante altresì la valutazione delle prestazioni energetiche integrate dell'edificio e l'indicazione del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica è depositata in duplice copia", le parole "al momento della comunicazione di inizio dei lavori" vengono sostituite dalle parole "unitamente alla richiesta di permesso di costruire o altra comunicazione prevista dalla normativa vigente" e le parole "redatta sui modelli approvati con D.M. 13 dicembre 1993" vengono sostituite dalle seguenti parole "sottoscritte da un progettista abilitato";

i) all'Appendice all'art. 31, punto 3, lett. b) dopo il secondo periodo viene inserita la frase "Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, si attiene a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13.";

j) all'Appendice all'art. 31, punto 3, lett. b) le parole da "Progetto dell'impianto..." alle parole "...P35 kW" vengono stralciate;

2. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

Comune di Fubine (Alessandria)

Determinazione del Dirigente n. 13 del 02.04.2008 - Liquidazione indennità definitiva e autorizzazione allo svincolo di somma versata a favore del sig. Samarotto Giuseppe al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento provinciale di Alessandria - per indennità provvisoria di esproprio per acquisizione di beni immobili per lavori di sistemazione area Casa Mortara

(omissis)

determina

1) di prendere atto della comunicazione in premessa citata fatta pervenire in data 02.04.2008, ai sensi del 12° comma dell'art. 21 - D.P.R. 327/2001, dal signor Samarotto Giuseppe, relativa alla condivisione e conseguente accettazione dell'indennità definitiva di espropriazione del bene immobile censito a catasto Foglio 24 - mappale 855 sub.1 - 1110 - 1111, necessario per la realizzazione di lavori di sistemazione dell'area Casa Mortara.

2) di disporre, per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi del combinato disposto di cui al 12° comma dell'art. 21, con le modalità di cui all'art. 26 del D.P.R. 327/2001, il pagamento della somma di euro 13.800,00 quale differenza tra la cifra fissata per l'indennità definitiva in euro 50.000,00 e la cifra fissata per l'indennità provvisoria in euro 36.200,00 in favore di:

- Samarotto Giuseppe (omissis) - in qualità di proprietario con mandato di pagamento emesso a suo favore presso la Tesoreria Comunale - Unicredit Banca di Fubine.

3) di autorizzare il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Provinciale di Alessandria - Servizio Depositi Definitivi, per le motivazioni in premessa esplicitate, a restituire al Signor Samarotto Giuseppe (omissis), in qualità di ex proprietario, l'indennità per provvisoria relativa all'immobile censito a catasto al Foglio 24 - mappale 855 sub.1 - 1110 - 1111, di Euro 36.200,00 (trentaseimiladuecento virgo-

la zero), depositata alla Cassa DD.PP., come da quietanza in data 01/02/2008 n. 11 - posizione 200729 di Euro 36.200,00 (trentaseimiladuecento virgola zero), unitamente agli interessi maturati e maturandi (Deposito amministrativo come da determina n. 41 del 17.11.2007).

4) di precisare che sulle somme predette da corrispondersi a titolo di indennità di espropriazione, trattandosi di fabbricati e loro pertinenze che non danno luogo a plusvalenza, non deve essere operata la ritenuta d'imposta pari al 20% ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35 del D.P.R. 327/2001 ed art. 11 della Legge 413/1991.

5) di pubblicare estratto del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Responsabile dell'Ufficio
Daniela Iberti

Comune di Gattico (Novara)

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 25.03.2008
"Approvazione modifiche Regolamento Edilizio"**

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1. di approvare il testo integrale del Regolamento Edilizio, nella sua versione modificata alla luce di quanto sopra, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il Regolamento è composto da:
- n. 83 articoli;
- n. 10 modelli allegati;
- appendice all'art. 31;
- allegato all'art. 39 - Elenco dei beni culturali ed architettonici;

3. di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.7.1999 n. 548-9691;

4. di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999 n. 19;

5. di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi art. 3, comma 4, della L.R. 8.7.1999 n. 19 alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Comune di Grugliasco (Torino)

Avviso per la selezione di candidature a componenti della Commissione Edilizia

Il Comune di Grugliasco ricerca candidati per la nomina a componenti elettivi della Commissione Edilizia.

I soggetti interessati, potranno presentare le loro candidature entro e non oltre le ore 12 del 19.05.2008.

Per il ritiro di copie del bando e per informazioni rivolgersi alla Sezione Edilizia del Comune di Grugliasco - Piazza Matteotti 50 - piano 4° - Tel.

0114013638/639 o consultando il sito www.comune.grugliasco.to.it

Grugliasco, 4 aprile 2008

Il Dirigente Settore Urbanistica
Vincenzo Di Lalla

Comune di Guarene (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/02/2008 "Piano particolareggiato in frazione Racca di Guarene nell'area compresa tra via Boella e Rio Sionieri. Variante normativa. Approvazione"

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

Di prendere atto che entro i termini previsti dall'art. 40 della L.R. 56/77, e successive modificazioni ed integrazioni, non sono pervenute osservazioni alla Variante Normativa del Piano Particolareggiato in frazione Racca di Guarene tra Via Boella e Rio Sionieri;

Di approvare, pertanto, definitivamente la Variante in oggetto nei medesimi contenuti e termini già ampiamente esposti in sede di adozione della stessa nella ripetuta deliberazione n. 56/CC/2007;

Di dare mandato al Responsabile del Procedimento di provvedere, ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, a tutte le incombenze previste dall'art. 40 della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento
Diego Naso

Comune di Lenta (Vercelli)

Controdeduzioni alle osservazioni ricevute ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3 della L.R. 52/2000 e adozione definitiva Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Lenta (VC)

Il Sindaco

Vista la Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000;
Vista la D.G.R. n. 85-3202 del 6 agosto 2001;

rende noto

che con deliberazione n. 12 del 24 luglio 2006, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni ricevute ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3 della L.R. 52/2000 e ha adottato in via definitiva il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Lenta.

Lenta, 3 aprile 2008

Il Sindaco
Angelo Abbagnano

Comune di Marano Ticino (Novara)

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/02/2008 "Riapprovazione con modifiche del Regolamento edilizio Comunale"

Ai sensi e per gli effetti del co. 3 dell'art. 3 della L.R. n. 19/1999 si riporta estratto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/02/2008 ad

oggetto: " Riapprovazione con modifiche del Regolamento edilizio comunale"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di integrare il testo del Regolamento Edilizio Comunale approvato con delibera del C. C. n. 12 del 27.06.2002 aggiungendo il comma 12 dell'art 52 che così recita:

(omissis)

2) Di confermare in ogni altra parte il testo del regolamento sopra detto che si compone di n. 70 articoli suddivisi in otto titoli, n. 10 allegati e n. 1 appendice all'art. 31 e che si allega al presente atto, con l'aggiunta del comma 12 dell'art. 52;

3) Di dare atto della conformità del testo approvato al punto 2 del dispositivo della presente deliberazione e allegato alla stessa al testo del Regolamento Tipo approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 29.07.1999 n. 548 - 9691, ai sensi e per gli effetti dei commi 2 - 3 - 4 dell'art. 3 della legge regionale 08.07.1999 n. 9.

4) Di trasmettere, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, il Regolamento approvato dal Consiglio unitamente alla stessa deliberazione di approvazione alla Giunta Regionale ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. R. n. 19/1999.

5) Di dare atto che il Regolamento allegato assume efficacia con la pubblicazione per estratto della deliberazione, divenuta esecutiva, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Marano Ticino, 4 marzo 2008

Il Funzionario responsabile
Manola Ferri

Comune di Mazze' (Torino)

Lavori di "Progetto di lavori di ampliamento dell'area pertinenziale della scuola elementare E. De Amicis in frazione Tonengo e creazione parcheggio in vicolo Signetto". Decreto definitivo di esproprio (ex artt. 23 e 24 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.) a favore del Comune di Mazze' avente sede in Mazzè Piazza Della Repubblica n. 2, Autorità espropriante, per l'espropriazione dei beni immobili ubicati nel comune di Mazzè occorrenti per far luogo ai lavori

Il Dirigente dell'Ufficio Espropri

visto che l'area ove devesi realizzare l'opera in oggetto risulta essere regolarmente sottoposta al relativo vincolo preordinato all'esproprio in forza del art. 9 del T.U.;

visto il progetto definitivo dei lavori in titolo, dal Geometra Fabrizio Petiti, tecnico comunale incaricato dall'Amministrazione del Comune di Mazzè, promotore dell'espropriazione, approvato da questa Autorità con delibera di Giunta Comunale del 12/07/2007 n. 66, con la quale è stata anche dichiarata la pubblica utilità dell'opera con efficacia dalla data del 12/07/2007, stabilendo in anni 5 il termine utile per l'emanazione del decreto di espropriazione e, quindi, con scadenza al 11/07/2012;

visto che con determinazione del 24/08/2007 n. 69, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'opera in oggetto;

visto il piano particellare di esproprio, con accluso elenco delle ditte espropriande, approvato unitamente al progetto dell'opera pubblica con la predetta delibera n. 66 del 12/07/2007 e successiva determinazione del 24/08/2007 n. 69;

visto che per il caso in fattispecie, ricorrendo gli estremi d'urgenza per l'applicazione dell'art. 22-bis del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, questa Autorità ha emanato il decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione n. 1/2007 del 04/08/2007 per l'occupazione anticipata dei beni indicati nel piano particellare di esproprio grafico e descrittivo. Successivamente, questa Autorità, in data 30/08/2007 ha preso possesso dei beni espropriandi, redigendo all'uopo in pari data apposito verbale di immissione in possesso congiuntamente allo stato di consistenza degli immobili occupati;

visti gli atti di notifica delle indennità di esproprio e di occupazione, offerte agli aventi diritto nella misura iscritta nel piano particellare di esproprio;

viste le stime dei danni e dei manufatti insistenti in loco al momento dell'esecuzione del Decreto di occupazione temporanea d'urgenza preordinata all'esproprio, per i quali è stata riconosciuta un'indennità aggiuntiva alle ditte aventi diritto;

vista la determinazione del 24/08/2007 n. 69 con la quale veniva approvato il nuovo quadro economico relativo all'opera in oggetto;

visto che le seguenti ditte concordatarie:

a) ditta iscritta al numero progressivo 1 dell'elenco delle ditte accluso al piano particellare di esproprio: sig.ra Vittonatto Luisella (omissis), proprietaria per 1/2 per il Fg. 45 n. 267;

Vittonatto Piergiorgio (omissis), proprietario per 1/2 Fg. 45 n. 267;

b) ditta iscritta al numero progressivo 2 dell'elenco delle ditte accluso al piano particellare di esproprio: Fg. 45 n. 269 sig.ra Signetto Liliana (omissis), proprietaria per 1/1 per il Fg. 45 n. 269;

hanno regolarmente percepito la somma delle indennità di esproprio ed occupazione, comprensive di danni accettate, liquidate come segue in esecuzione del Provvedimento di pagamento diretto n. 2233 del 27/02/2008 emesso da questa Autorità:

a) ditta Vittonatto Luisella - Vittonatto Piergiorgio, indennità di esproprio ed occupazione comprensiva di danni accettata di euro 6.075,56, giusta dichiarazione di accettazione e relativo verbale di accettazione acquisiti agli atti dell'Autorità, corrisposta con mandato di pagamento n. 00185 e 00186 presso la Banca del Canavese - Credito Cooperativo di Vische - Filiale di Tonengo Mazze';

b) ditta Signetto Liliana, indennità di esproprio ed occupazione comprensiva di danni accettata di euro 7.198,27, giusta dichiarazione di accettazione e relativo verbale di accettazione acquisiti agli atti dell'Autorità, corrisposta con mandato di pagamento n. 01187 presso la Banca del Canavese - Credito Cooperativo di Vische - Filiale di Tonengo Mazze';

Dato atto che ai sensi del comma 11 art. 20 del T.U. sugli espropri, dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'Autorità espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, alla emissione ed all'esecuzione del Decreto di esproprio;

Ritenuto dover definire la pratica trasferendo al Comune di Mazzè il titolo di proprietà dei terreni ricadenti sul foglio di mappa 45 n.ri 267 e 269, nonché trascrivere l'annotazione presso l'Agenzia del Territorio - Servizio di pubblicità Immobiliare, dando corso alla emissione del presente Decreto di Espropriazione;

Dato atto che il presente Provvedimento determina il trasferimento definitivo della proprietà delle suddette particelle, come sopra specificato, ed indicato nel piano particellare definitivo grafico e descrittivo allegato al presente Decreto verso questa autorità espropriante Comune di Mazzè con sede in Piazza Della Repubblica n. 2 (omissis);

Dato atto che l'effetto traslativo della proprietà è subordinato alle seguenti condizioni, ai sensi dell'art. 23 del T.U. sugli espropri: a) notifica del presente Decreto alle ditte espropriande, con avviso del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del Decreto di Esproprio, almeno sette giorni prima di tale data; b) esecuzione del Decreto di esproprio attraverso l'immissione nel possesso;

Riconosciuta la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II - Capo IV - Sezione II del citato testo unico,

decreta

Art. 1 - È pronunciata a favore del Comune di Mazzè avente sede in Mazzè Piazza Della Repubblica n. 2, Autorità espropriante, per la causale di cui in narrativa, l'espropriazione degli immobili di seguito descritti, siti nel comune di Mazzè, autorizzandone l'occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo alla predetta Autorità espropriante:

1. al n. 1 elenco ditte mq 424 di terreno di natura diversa da verde agricolo iscritto in catasto terreni al fog. 45 del Comune di Mazzè p.la 267 - espropriata per mq 424 - in ditta Vittonatto Luisella (omissis) - Vittonatto Piergiorgio (omissis) - indennità di esproprio liquidata di euro 6.075,56;

2. al n. 2 elenco ditte mq 521 di terreno di natura diversa da verde agricolo, iscritto in catasto terreni al fog. 45 del comune di Mazzè p.la 269 - espropriata per mq 521 - in ditta Signetto Liliana (omissis) - indennità di esproprio liquidata di euro 7.198,27;

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva.

Art. 2 - E' disposto pertanto, il passaggio del diritto di proprietà dei beni espropriati come sopra indicati e riportati nell'allegato elenco ditte, a favore del Comune di Mazzè con sede in Piazza della Repubblica n. 2 (omissis), sotto la duplice condizione sospensiva che il presente Decreto definitivo, sia eseguito entro 2 anni dalla data del presente atto amministrativo, mediante l'immissione in possesso da parte dell'Autorità espropriante, e notificato ai proprietari come per Legge, ai sensi del 1° comma Art. 24 D.P.R. 327/2001;

Art. 3 - Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e

nei termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati e agli eventuali possessori, e un estratto dello stesso sarà pubblicato nel Boll. Uff. della Regione Piemonte ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001, entro cinque giorni dalla data del presente.

Art. 4 - Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l'Agenzia delle entrate e successiva trascrizione presso l'Agenzia del Territorio - Servizio di pubblicità immobiliare, affinché le risultanze degli atti e registri immobiliari catastali siano in tutto conformi al dispositivo adottato con il presente atto in esenzione dei diritti e bolli ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 29/09/1973 n. 601.

Art. 5 - Di autorizzare il Responsabile del procedimento ovvero i tecnici e funzionari indicati nell'atto di notifica, a redigere il verbale di immissione nel possesso definitivo delle aree oggetto di esproprio, entro il predetto periodo di anni 2, ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 327/2001, e comunque non prima che siano decorsi sette giorni dalla notifica del presente Decreto e dall'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo in cui avverrà l'esecuzione tramite redazione del verbale di immissione nel possesso; in caso di assenza, rifiuto opposizione al relativo verbale, le operazioni saranno eseguite con l'assistenza di due testimoni.

Art. 6 - Il presente Decreto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

Mazzè, 16 aprile 2008 - Protocollo n. 3898/08

Il Dirigente dell'Ufficio Espropri
Arturo Andreol

Comune di Montecrestese (Verbania Cusio Ossola)

Dispositivo del verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17/03/2008 "Modifica Regolamento Edilizio Comunale"

Il Consiglio Comunale

delibera

Di approvare le modifiche e le integrazioni apportate al regolamento edilizio comunale.

Di approvare il nuovo testo del regolamento edilizio comunale, che si compone di n. 70 articoli, aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate, il quale, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare che il regolamento edilizio comunale approvato è conforme al regolamento tipo regionale ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione della deliberazione (diventa esecutiva) per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Comune di Pecetto Torinese (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 dell'11.03.2008 - "Approvazione modifiche al Regolamento Edilizio"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

- di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, il Regolamento Edilizio Comunale, come modificato in sede di discussione, che, in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare atto che il nuovo Regolamento Edilizio Comunale è composto da n. 75 articoli numerati dal n. 1 al n. 70, con l'aggiunta degli articoli 11 bis, 12 bis, 12 ter, 39 bis e 58 bis, e n. 1 allegato;

- di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio Comunale è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691;

- di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

- di dare atto che il Regolamento Edilizio Comunale, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica;

- di dare atto che l'applicazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale avverrà dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso a seguito della pubblicazione sul BUR della presente delibera divenuta esecutiva, facendo salve le pratiche edilizie presentate anteriormente alla data del presente atto;

- di dare atto che dalla data di applicazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale perde di validità quanto disposto dalla delibera della Giunta Comunale n. 79 del 09.08.2006

- di demandare al responsabile del servizio interessato i provvedimenti conseguenti al presente atto.

Pecetto Torinese, 11 marzo 2008

Il Responsabile del Servizio
Luca Maria Fasano

Comune di Rivarolo Canavese (Torino)

Bando per assegnazione posti fissi per l'esercizio del commercio su area pubblica nei mercati del mercoledì e sabato

Il Responsabile del Settore

ai sensi del D.Lgs. 114/98, della D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32-2642 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale per le aree mercatali, approvato con delibera di C.C. n. 23 del 11/3/2008;

In esecuzione della determinazione n. 160 del 7/4/2008

rende noto che

E' indetto il bando pubblico per l'assegnazione dei posti fissi, con concessione decennale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28 comma 1 lett. a) D.Lgs 114/98, nei mercati settimanali del Mercoledì e del Sabato appartenenti ai settori alimentari e non alimentari come di seguito individuati:

Mercato settimanale del mercoledì

<i>Numero di posteggio</i>	<i>Luogo di svolgimento</i>	<i>Settore merceologico</i>	<i>Dimensioni</i>
58	Piazza Massoglia	Alimentare attrezzato	7x 4= mq.28
63	Piazza Massoglia	Alimentare attrezzato	7x 4= mq. 28
107	Piazza Massoglia	Alimentare	7x 4= mq. 28
133	C.S.	Non alimentare	7x 4= mq. 28
134	C.S.	Non alimentare	7x 4= mq. 28
135	C.S.	Non alimentare	7x 4= mq. 28
136	C.S.	Non alimentare	7x 4= mq. 28

Mercato settimanale del sabato

<i>Numero di posteggio</i>	<i>Luogo di svolgimento</i>	<i>Settore merceologico</i>	<i>Dimensioni</i>
45	Via Ivrea	Non alimentare	6x 4= mq. 24
91	Piazza Massoglia	Alimentare	7x 4= mq. 28
100	Piazza Massoglia	Alimentare attrezzato	7x 4= mq. 28
117	c.s.	Non alimentare	7x 4= mq. 28
121	c.s.	Non alimentare	7x 4= mq. 28
186	c.s.	Non alimentare	7x 4= mq. 28
198	c.s.	Non alimentare	7x 4= mq. 28
207	c.s.	Non alimentare	8x 4= mq. 32

1 - Termine per la presentazione delle domande

Le domande di autorizzazione e concessione di posteggio dovranno essere trasmesse in competente bollo, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno decorrente dal successivo alla pubblicazione del bando sul

Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ovvero dal 17 aprile 2008 al 19 maggio 2008.

Farà fede la data di spedizione della raccomandata. Qualora il termine ultimo cada nel giorno di sabato o festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Le domande pervenute oltre tale temine saranno respinte e non daranno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Le domande dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Rivarolo C.se e redatte su moduli conformi a quelli predisposti dal Comune, complete dei dati richiesti e corredate dalla documentazione indicata nel modulo.

2 - Presentazione delle domande

Nella domanda i candidati dovranno indicare sotto la loro responsabilità, i seguenti dati:

2.1 se impresa individuale: generalità complete, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; se società: denominazione ragione sociale, sede legale, partita iva, nominativo del legale rappresentante con le generalità complete, luogo e data di nascita, residenza;

2.2 indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative al bando;

2.3 Dovranno inoltre essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- il possesso dei requisiti di idoneità morale prevista dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs 114/98;

- il possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 5 comma 5 D.Lgs 114/98, (per il settore merceologico alimentare) considerando che in caso di società, il possesso dei requisiti professionali, è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale;

- di non essere incorso nel quinquennio antecedente la domanda, nella fattispecie previste dall'art. 5, comma 4 del D.Lgs 114/98;

- indicazione del posteggio per il quale si presenta la domanda, specificando il numero dello stesso ed il settore merceologico ad esso afferente;

- dati relativi a tutte le eventuali autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche possedute (che dovranno essere allegati in copia alla domanda);

- dati relativi all'iscrizione della ditta alla Camera di Commercio (da allegare in copia);

Nell'ambito della presente procedura concorsuale, non è ammessa la richiesta di più di un posteggio da parte dello stesso soggetto, e per questo motivo, se la richiesta riguarda più posteggi, deve essere espressa dal richiedente l'opzione su quella preferita.

La domanda deve essere conforme alle modalità previste nel presente bando e secondo lo schema di domanda allegato, debitamente sottoscritta dal richiedente a pena di nullità, unitamente a copia fotografica di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

3 - Criteri per l'assegnazione (in ordine di priorità)

3.1 Maggior numero di presenze effettive in spunta maturate dal richiedente nell'ambito dello stesso mercato, in riferimento al medesimo giorno di utilizzo oggetto della richiesta. Le stesse presenze sono azzerate dopo che il richiedente abbia ottenuto, utilizzando come presupposto per il rilascio prioritario, l'autorizzazione con il posto fisso nell'ambito dello stesso mercato e per lo stesso giorno di utilizzo.

3.2 In caso di parità maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica, così come risultante dal registro imprese presso C.C.I.A.A.

3.3 A parità di criteri di cui ai punti 3.1 e 3.2, la priorità è data secondo i seguenti criteri:

3.3.1 minore numero di posteggi assegnati quale titolare di autorizzazioni per il commercio su area pubblica di tipo A

3.3.2 non avere in concessione nello stesso giorno altri posteggi

3.3.3 titolarità della sola autorizzazione per il commercio su area pubblica di tipo B

3.3.4 ordine cronologico di presentazione delle domande.

4 - Cause di esclusione

Sono considerate irricevibili e quindi non ammesse alla procedura concorsuale le domande:

- pervenute fuori dai termini indicati nel presente bando

- in cui uno degli elementi identificativi del richiedente risultino illeggibili o non identificabili

- prive delle firme del richiedente

5 - Modalità di assegnazione

Le domande ritenute ricevibili saranno ordinate secondo una graduatoria tenuto conto dei criteri stabiliti dalle norme vigenti.

Gli operatori risultanti dalla graduatoria, saranno convocati dal competente ufficio comunale per ottenere l'assegnazione definitiva del posteggio in base alla scelta operata tra i posteggi disponibili. Non si potrà procedere alla cessione della "nuova autorizzazione" se non dopo aver occupato il posteggio assegnato per un minimo di una volta.

Per il rilascio della concessione di posteggio gli aventi diritto saranno tenuti al versamento del canone di occupazione suolo pubblico secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale C.O.S.A.P.

Per quanto non previsto, si fa richiamo alla vigente normativa statale, regionale e comunale di cui al vigente regolamento mercatale.

Il procedimento per il rilascio di autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del temine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

Il presente bando corredato da modulo di presentazione della domanda, è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Rivarolo ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito web al seguente indirizzo: www.rivarolocanavese.it fino al termine di presentazione della domanda e può essere ritirato presso l'Ufficio Segreteria - Via Ivrea n. 60, in orario dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dal Lunedì al Venerdì il Mercoledì anche dalle ore 15,00 - alle ore 17,00.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato, nonché telefonare ai seguenti n. ri: 0124/454616 - 0124/454631.

Addì, 17 aprile 2008

Il Responsabile Settore Affari generali
Veronica Fornace

Comune di Sale (Alessandria)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 4/08 - Regolamento edilizio. Modifica art. 2 (numero componenti Commissione Edilizia Comunale)

(omissis)

Il Consiglio Comunale

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 32 del 30/09/2005 esecutiva ai sensi di legge con cui si espone la presenza di "figure politiche" da un organismo tecnico-consultivo quale la Commissione Edilizia Comunale, procedendo di conseguenza alla rettifica dell'art. 2 nonché dell'art. 4 in quanto collegato, del Regolamento Edilizio del Comune Sale, nella parte in cui disciplina, per l'appunto, la formazione della Commissione Edilizia e il suo funzionamento;

Considerato che l'art. 2, nella stesura della suddetta modifica, prevede al comma 2 che la Commissione Edilizia sia composta da 6 componenti, eletti dal Consiglio Comunale, mentre prima i membri erano 7 per la presenza del Sindaco o dell'Assessore Delegato;

Attesa che nel periodo intercorso dalla succitata modifica il funzionamento della Commissione è stato, a volte, reso difficoltoso per la necessità di garantire quale numero legale almeno 4 componenti (su 6);

Considerata l'opportunità di ripristinare l'originario numero di sette componenti per l'organismo in questione al fine di favorirne il normale funzionamento;

(omissis)

delibera

1) Di modificare, per le motivazioni in premessa, il comma 2 dell'art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale, limitatamente al numero dei componenti della Commissione Edilizia, sostituendo il numero "sei" con il numero "sette";

2) Dare atto che per effetto della suddetta modifica il comma 2 dell'art. 2 del Regolamento succitato assume il seguente testo: "La Commissione è composta da 7 componenti, eletti dal Consiglio Comunale".

(omissis)

Sale, 15 febbraio 2008

Il Responsabile del Servizio
Roberto Fossati

Comune di Salussola (Biella)

Avviso di pubblicazione e deposito del progetto definitivo della Variante strutturale al P.R.G.C.

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi ed agli affetti dell'art. 15 comma 8 della legge Regionale n. 56 del 5-12-1977 e successive modifiche e varianti;

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20-03-2008, è stato approvato il progetto definitivo della variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale e le controdeduzioni formulate sulle osservazioni e proposte presentate.

Gli atti ed elaborati relativi a suddetta Variante vengono pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune e depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale per la durata di giorni trenta consecutivi e precisamente dal giorno 17 aprile 2008 al giorno 17 maggio 2008 durante i quali chiunque potrà prenderne visione durante il seguente orario: dal lunedì al

sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e la domenica ed i festivi dalle ore 8,00 alle ore 9,00.

Il progetto viene pubblicato anche a norma dell'art. 20 della Legge Regionale 40/98 in materia di compatibilità ambientale.

Salussola, 16 aprile 2008

L'Assessore responsabile del Servizio
Grandin Paola

Comune di Settimo Vittone (Torino)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 18.03.2008 ad oggetto "Approvazione bando di concorso generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica."

Tutti coloro che sono interessati alla presa visione del suddetto bando potranno rivolgersi direttamente al Comune di Settimo Vittone (tel. 0125 / 658409 - Fax n. 0125 / 658442 - e mail settimo.vittone@reteunitaria.piemonte.it) oppure scaricarlo dal sito www.settimovittone.info.

Si precisa che il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12.00 del 16 maggio 2008.

Il Segretario Comunale
Giovanni Marione

Comune di Verbania (Verbano Cusio Ossola)

Pubblicazione strumento urbanistico esecutivo di iniziativa privata*Si rende noto che*

Ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 56/77 e s.m.i. è pubblicato per la durata di quindici giorni consecutivi lo Strumento Urbanistico Esecutivo - S.U.E. di Iniziativa Privata relativo alla Scheda di Indirizzo per l'Attuazione degli Interventi n. 86 del Piano Regolatore Generale - Area compresa tra Corso Benedetto Cairoli e Via XXIV Maggio in località Intra.

Gli atti relativi al suddetto Strumento Urbanistico Esecutivo, saranno depositati presso il Dipartimento Servizi Territoriali, in via Fratelli Cervi a Verbania Intra, per la durata di quindici giorni consecutivi e precisamente dal 17 aprile 2008 al 1 maggio 2008, durante i quali chiunque può prendere visione, secondo i seguenti orari:

- lunedì, martedì, giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

- mercoledì, venerdì, sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Il suddetto Strumento Urbanistico Esecutivo - S.U.E. di Iniziativa Privata è inoltre consultabile al sito: www.comune.verbania.it Servizi: Urbanistica Edilizia PRG - Pubblicazione Strumenti Urbanistici.

Dal quindicesimo giorno della pubblicazione suddetta, entro i successivi quindici giorni, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte scritte, nel pubblico interesse, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, redatte in triplice copia e corredate da eventuali estratti planimetrici e dagli eventuali estratti catastali, precisando che tali osservazioni potranno riguardare anche temi di carattere ambientale, ai fini

dell'applicazione della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

Le osservazioni dovranno essere recapitate presso il servizio protocollo del Comune di Verbania - Dipartimento Servizi Territoriali - Via Fratelli Cervi - 28921 Verbania Intra. Il servizio di protocollazione del Dipartimento Servizi Territoriali è aperto nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Per ulteriori informazioni telefonare al 0323 542450 Segreteria Dipartimento Servizi Territoriali.

Verbania, 17 aprile 2008

Il Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali
Vittorio Brignardello

Comune di Verzuolo (Cuneo)

Variante strutturale al P.R.G.C. per l'ampliamento dell'area Da3 in via Mattona, inerente impianti produttivi della ditta Rivoira Giovanni & Figli S.P.A., attivata ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 447/1998, come modificato dal D.P.R. 440/2000

Il Responsabile

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e successive modifiche e integrazioni

avvisa

Che gli atti della Variante Strutturale al P.R.G.C. adottata ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/1998 e s.m.i con verbale dello Sportello Unico per le Attività Produttive Associato, Comunità Montana Valle Varaita, nella Conferenza dei Servizi in data 07.04.2008, sono depositati in libera visione al pubblico presso il Palazzo Municipale, ufficio segreteria, per la durata di 30 giorni consecutivi dal 10.04.2008 al 10.05.2008 compreso, con il seguente orario: nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, nei giorni di sabato e domenica dalle ore 8,30 alle 10,30.

Le eventuali osservazioni e proposte alla Variante Strutturale al P.R.G.C., suddetta, dovranno essere redatte in triplice copia, di cui una su competente carta bollata e presentate al protocollo generale entro le ore 12,00 del giorno 09.06.2008.

Dalla residenza municipale
Li, 10 aprile 2008

Il Responsabile
Giovanni Marchetti

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 3280 - Domanda (Prot. n. 133181 del 14/10/2005) della Ditta ID.EA. S.p.A. per la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico (idroelettrico) dal Fiume Po in Comune di Casale Monferrato

Il Dirigente di Direzione

(omissis)

Determina

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Po, in Comune di Casale Monferrato, ad uso energetico (idroelettrico), a favore della Ditta

ID.EA. S.p.A. (omissis). La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale, nella misura massima di 103.000 l/s e media di 77.000 l/s;

b) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 08/02/2008, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, anticipatamente a decorrere dal 01/01/2009 di anno in anno nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio dell'anno di riferimento, il canone stabilito nella misura di legge, rideterminato con le modalità e secondo le periodicità dalle normative vigenti;

- a corrispondere alla Regione Piemonte, per l'anno 2008, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione, il canone di euro 37.538,00, relativo al periodo compreso tra la data della presente Determinazione Dirigenziale ed il 31/12/2008;

- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL A 00065) ed a mantenerla in buono stato di conservazione;

(omissis)

Il Dirigente
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi

(omissis)

saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Fiume Po in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 3375 - Domanda (Prot. n. 126888 del 26/09/2006) della Ditta Novelli Emilia per l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo (irriguo) in Comune di Castelnuovo Scrivia

Il Dirigente di Direzione

(omissis)

determina

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo, in Comune di Castelnuovo Scrivia (AL) ad uso agricolo (irriguo) a favore della Ditta Novelli Emilia - (omissis); la concessione è accordata per anni trenta, successivi e

continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale, nella misura massima di l/s 25,00 e media di l/s 2,20;

b) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 18/02/2008, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere anticipatamente alla Regione Piemonte, a decorrere dal 01/01/2009, di anno in anno nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio dell'anno di riferimento, il canone stabilito nella misura di legge, rideterminato con le modalità e secondo le periodicità definite dalle normative vigenti;

- a corrispondere alla Regione Piemonte, per l'anno 2008, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione, il canone di euro 17,00, relativo al periodo compreso tra la data della presente Determinazione Dirigenziale ed il 31/12/2008;

- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 05018) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 6 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999 e s.m.i., la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Alessandria

Comune di Masio. Provincia di Alessandria. Determinazione da corrispondere a titolo provvisorio per lavori di consolidamento stradale e sistemazione opere d'arte lungo la SP245

Il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe Tomasello Direttore del Dipartimento Ambiente Territorio ed Infrastrutture

(omissis)

determina

1. Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli eventi diritto per l'espropriazione degli immobili siti nel territorio del Comune di Masio ed occorrenti per la realizzazione dell'opera descritta in oggetto, determinate ai sensi dell'art. 11 della Legge 22/10/1971 n. 865 e s.m.i. sono descritte nell'elenco che si allega come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

(omissis)

4. Ai sensi dell'art.12 della Legge 22/10/1971 n. 865 e s.m.i., il proprietario, entro trenta giorni dalla data della notifica di cui sopra, potrà convenire con l'Ente Espropriante, la cessione volontaria degli immobili per prezzo non superiore al 50% dell'indennità provvisoria

(omissis)

13. L'esecuzione del presente provvedimento è affidata all'Ufficio Espropri del Dipartimento Ambiente Territorio ed Infrastrutture della Provincia di Alessandria.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente
Territorio ed Infrastrutture
Giuseppe Tomasello

Provincia di Asti

Servizio Promozione Socio-culturale

Determinazione del Dirigente n. 2385 del 26.03.2008 - LL.RR. nn. 18/94 e 76/96. "Il Paese dei Balocchi - Società Cooperativa Sociale a r.l." con sede legale in Nizza Monferrato, Via Pio Corsi n. 1 - cancellazione dalla sezione A dell'Albo delle cooperative sociali della Provincia di Asti

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) Di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, l'iscrizione dalla Sezione Provinciale di Asti dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione A, della Cooperativa Sociale "Il Paese dei Balocchi - Società Cooperativa Sociale a r.l.", con sede legale in Nizza Monferrato, Via Pio Corsi n. 1.

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

3) Di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento ed ai destinatari ex art. 3 comma 3 L.R.18/94, nonché alla Regione Piemonte.

4) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, la presente determinazione potrà inoltre essere revocata o annullata dal sottoscritto in via di autotutela.

Il Dirigente del Servizio
Promozione Socio-Culturale
Giuseppe Gorla

Provincia di Asti

Servizio Promozione Socio - Culturale

Determinazione del Dirigente n. 2470 del 28/03/2008 - L.R. n. 38/94, art. 5 cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Provinciale di Asti - Sezione Protezione Civile

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. Di cancellare, per le motivazioni espresse in premessa, dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Provinciale di Asti - Sezione Protezione Civile l'Organizzazione di Volontariato "Associazione per la tutela ambientale contro le calamità naturali" con sede a Castello di Annone, Via Roma, 45 così come previsto dall'art. 5, della L.R. 38/94;

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

3. Di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento;

4. Di comunicare, ad avvenuta esecutività, gli estremi di codesto atto agli interessati, nonché al competente Settore della Regione Piemonte;

Il Dirigente del Servizio
Promozione Socio - Culturale
Giuseppe Gorla

Provincia di Asti

Ordinanza di istruttoria ex art. 11 D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R - Ditta Metanprogetti S.p.A. - Pratica n. 750/07

Il Dirigente del Servizio Ambiente

Vista la domanda presentata in data 03/12/2007 dal Sig. Marengo Marco (omissis) in qualità di legale rappresentante della Soc. Metanprogetti S.p.A. con sede in Via Orfanotrofio 10 ad Asti, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua da un pozzo con le seguenti caratteristiche:

Portata massima 4 l/s; portata media 0,05 l/s; volume massimo annuo 1600 mc/anno ad uso civile;

Comune dove è ubicata l'opera di presa: Asti; F 84 e p 768;

Intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: dal 01/01 al 31/12.

Acquisiti i pareri prescritti;

Vista la L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i., che attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Visto il D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R Regolamento Regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29/12/2000 n. 61)";

Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;

ordina

che la domanda di derivazione n. 750/07 sopracitata allegata in copia al presente avviso, ed i documenti ad essa allegati, siano depositati presso Questo Servizio per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi a decorrere dal 07/04/2008, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio;

che copia della predetta ordinanza, unita a copia dell'istanza, sia pubblicata, dal 07/04/2008, per giorni 15 (quindici) consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune di Asti;

che la visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art 14 della L. n. 241/90 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi

abbia interesse, è convocata per il giorno 15/05/2008 con ritrovo alle ore 10:00 presso la Saletta Ambiente della Provincia di Asti; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data;

che la presente ordinanza venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inserita nella sezione Annunci legali e Avvisi del sito internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria relativa alla prima domanda;

che copia dell'ordinanza sia inoltre trasmessa all'Autorità Di Bacino Del Fiume Po; all'A.I.P.O.; all'A.R.P.A. Dipartimento Prov.le di Asti; al Comando R.F.C. Interregionale Nord; al richiedente e, p.c. alla Regione Piemonte-Settore Pianificazione delle Risorse Idriche, Bilancio Idrico e Disciplina delle Utilizzazioni di Torino.

La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90; a tal proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Asti, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Risorse Idriche e la persona responsabile del procedimento è il Dott. Angelo Marengo.

Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, se necessaria.

Asti, 31 marzo 2008

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Giuseppe Gorla

Visto:
Il Coordinatore del Servizio Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 27/06/2003 alla Provincia di Asti dalla Ditta Cartocci Legnami di Cartocci Roberto per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito nel Comune di Asti ad uso civile. Codice Utenza AT10507 - Determinazione dirigenziale n. 2655 del 04/04/2008

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Cartocci Legnami di Cartocci Roberto la derivazione di 12,75 l/s massimi e 22 mc/anno medi di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per uso civile;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 124,48 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a pe-

riodici aggiornamenti ISTAT, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio;

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Giuseppe Gorla

Il Coordinatore del Servizio Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 03/06/2002 alla Provincia di Asti dall'Acq. Rur. Bancelle per derivazione d'acqua sotterranea da una sorgente nel Comune di Bubbio (AT) ad uso potabile. Codice Utenza AT10469. Determinazione dirigenziale n. 2657 del 04/04/2008

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere all'Acquedotto Rurale Bancelle la derivazione di 0,08 l/s massimi e 2522 mc/anno medi di acqua sotterranea da una sorgente nel Comune di Bubbio (AT) per uso potabile;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 124,48 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità concedente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

(omissis)

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Giuseppe Gorla

Il Coordinatore del Servizio Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 - Istanza della Ditta Asti Calcestruzzi s.n.c. di Dente Giovanni e Dacasto Bruno & c. di unificazione in un'unica concessione della derivazione d'acqua dal Torrente Borbore (AT00008) e della derivazione d'acqua due pozzi in Comune di Asti (AT10089). Approvazione disciplinare unico. Determinazione dirigenziale n. 2658 del 04/04/2008

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Asti Calcestruzzi snc di Dente Giovanni e Dacasto Bruno & c. la derivazione di 0,98 l/sec massimi e 3000 mc/a medi di acqua dal Torrente Borbore e da due pozzi in Comune di Asti;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 21/09/1998, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 1037,34 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio;

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Giuseppe Gorla

Il Coordinatore del Servizio Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

L.R. 25/94 - Domanda del 12.02.2008 della ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. di permesso di ricerca di acque minerali in località Balma del Comune di Roure

Il Dirigente del Servizio

“Vista la Legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 “Ricerca e coltivazione di Acque minerali e termali” e s.m.i..

Vista la Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 e s.m.i. “Disposizioni per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i., che all'art. 86 lett. a) attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio dei permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di acque minerali e termali di cui alla L.R. 25/94;

Vista la domanda datata 12.02.2008 della ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. di permesso di ricerca per acque minerali in loc. Balma del Comune di Roure;

rende noto

che l'ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. ha presentato la domanda datata 12.02.2008 intesa ad ottenere il permesso di ricerca per acque minerali in loc. Balma del Comune di Roure.

Il presente avviso e la copia della domanda saranno pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Roure per 15 giorni consecutivi.

la sopracitata domanda ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'uffi-

cio, previo appuntamento. Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre giorni 15 dall'inizio della suaccennata pubblicazione al Servizio Gestione delle Risorse Idriche, ovvero al Comune suindicato.”omissis”

Torino, 1 aprile 2008

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

Ordinanza n. P12685/2008: Domanda datata 14-8-2007 della Valvital S.p.A. di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Aglié, ad uso raffreddamento ciclo produttivo

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12685/2008 del 31 marzo 2008

“Vista la domanda datata 14-8-2007 della Valvital S.p.A. con sede legale ad Aglié, Via Circonvallazione n. 7, (omissis), intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 15 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,11 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 3.500 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 20 metri; ad uso raffreddamento ciclo produttivo; Comune ove è ubicata l'opera di presa: Aglié, località: Via Circonvallazione n. 7. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Preso atto che, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, è stato richiesto all'Autorità di Bacino del Fiume Po, con nota datata 19-2-2008 prot. n. 121479/08/10.06.03, l'espressione del parere di competenza.

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla “gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica...”;

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)”;

Visto il D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R - Regolamento regionale recante: “Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.7.03 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)”;

Visto il D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: “Misura dei canoni regionale per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6.12.2004 n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)”;

Visto il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”; Vista la D.C.R. n. 117-10731 del 13.3.2007 con la quale è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA);

Visto il D.P.G.R. 25 giugno 2007 n. 7/R - Regolamento regionale recante: "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica";

Visto il D.P.G.R. 17 luglio 2007 n. 8/R - Regolamento regionale recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2001, n. 61)";

ordina

la sopracitata domanda datata 14-8-2007 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Aglié. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 4-6-2008 con ritrovo alle ore 10.30 presso il Municipio del Comune di Aglié; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando Regione Militare Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Aglié, Aglié; Provincia di Torino - Servizio Pianificazione Territoriale, Sede; Società richiedente: Valvital S.p.A., Aglié"

"omissis"

Torino, 31 marzo 2008

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Domanda datata 27.07.2005 del Sig. Gaido Giovanni di concessione, in sanatoria, di derivazione d'acqua dal Torrente Chisola in

Comune di Piossasco ad uso agricolo, per una portata max di 58.50 l/s, e domanda datata 20.03.2006 di variante della portata max in misura di 131 l/s e media di 100 l/s

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. 128/25/2008 del 31 marzo 2008

"Vista la domanda datata 27.07.2005 dell'Az. Agr. Gaido Giovanni di concessione, in sanatoria, di derivazione d'acqua dal Torrente Chisola in Comune di Piossasco ad uso agricolo, per una portata max di 58.50 l/s. Vista la D.D. n. 427-364168 del 04.08.2005 di autorizzazione all'Azienda Agricola Gaido Giovanni per la continuazione provvisoria della derivazione d'acqua dal T. Chisola in Comune di Piossasco ad uso agricolo, per una portata max di 58.50 l/s. Vista la domanda datata 20.03.2006 di variante della precedente domanda di concessione in sanatoria datata 27.07.2005, per la derivazione di una portata max di 131 l/s e media di 100 l/s, per irrigare 129.70 ha di terreni.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 4660 datata 06.11.2006 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole. Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica...";

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)";

Visto il D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.7.03 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)";

Visto il D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: "Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6.12.2004 n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)";

ordina

le sopracitate domande in data 27.07.2005 e 20.03.2006 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio dei Comuni di Piossasco e Volvera.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 28.05.2008

con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio del Comune di Piossasco; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione precedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è la Dott.ssa Provvidenza Faliero.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: · Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte Torino · Comando R.F.C. Interregionale Nord Torino · AIPO Torino · Comune di Piossasco · Comune di Volvera · Regione Piemonte - Settore Beni Ambientali Torino · Provincia di Torino - Servizio Difesa del Suolo Torino · Provincia di Torino - Servizio Agricoltura Torino · Provincia di Torino - Servizio Tutela della Fauna e della Flora Sede · Provincia di Torino - Servizio Pianificazione Territoriale Sede · Azienda Agricola Gaido Giovanni Volvera · Consorzio di Miglioramento Fondiario Bealera del Molino Volvera"

(omissis)

Torino, 31 marzo 2008

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 37 - 23665 del 31/3/2008 - L. 266/91 e l.r. 38/94 e s.m.i. Presa d'atto della modifica statutaria, e della denominazione dell'associazione di volontariato "Associazione Piemontese Incontinenti Stomizzati" siglabile "A.P.I.STOM." in "Associazione Provinciale Incontinenti e Stomizzati di Torino" siglabile "A.P.I.Stom. Torino" - Sezione sanitaria

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

1) Di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, che l'Associazione di Volontariato "Associazione Piemontese Incontinenti Stomizzati" siglabile "A.P.I.STOM." ha modificato la sua denominazione in "Associazione Provinciale Incontinenti e Stomizzati di Torino" siglabile "A.P.I.STOM. Torino" ed ha adottato un nuovo statuto;

2) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

3) La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/94.

4) Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 31 marzo 2008

Il Dirigente Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R e s.m.i. - Domanda in data 16.11.2007 del Consorzio dei Canali del Canavese di autorizzazione alla variazione in aumento della potenza nominale media (da kW 2468,15 a kW 2563,94), prodotta nell'ambito della derivazione d'acqua dal Torrente Orco, a mezzo del canale demaniale di Caluso, ad uso plurimo. Installazione di un impianto con rotoriduttori per produrre su un salto di 2,45 m una potenza nominale media di 95,79 kW

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 31 luglio 2001, n. 11/R e s.m.i., dispone la pubblicazione del proprio rende noto n. TO1389/2007 del 03.04.2008

" Vista la domanda in data 16.11.2007 del Consorzio dei Canali del Canavese di autorizzazione alla variazione in aumento della potenza nominale media, in misura di Kw 95,79, passando dagli attuali Kw 2468,15 a Kw 2563,94, prodotta nell'ambito della derivazione d'acqua dal Torrente Orco, a mezzo del canale demaniale di Caluso, ad uso plurimo irriguo, energetico e produzione di beni e servizi, in conseguenza dell'installazione di un impianto con rotoriduttori, in Comune di Caluso per produrre su un salto di 2,45 m una potenza nominale media di 95,79 kW;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica...";

Visto il D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dell'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica" e s.m.i.;

rende noto

che il Consorzio dei Canali del Canavese ha presentato la domanda in data 16.11.2007 di autorizzazione alla variazione in aumento della potenza nominale media, in misura di Kw 95,79, passando dagli attuali Kw 2468,15 a Kw 2563,94, prodotta nell'ambito della derivazione d'acqua dal T. Orco, a mezzo del canale demaniale di Caluso, ad uso plurimo irriguo, energetico e produzione di beni e servizi, in conseguenza dell'installazione di un impianto con rotoriduttori, in Comune di Caluso per produrre su un salto di 2,45 m una potenza nominale media di 95,79 kW.

Il presente avviso e la copia della domanda saranno pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Caluso per 30 giorni consecutivi.

L'originale della domanda e i documenti ad essa allegati saranno depositati durante il periodo di pub-

blicazione presso il Servizio Gestione delle Risorse Idriche (Via Valeggio n. 5 - Torino), a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle ore d'ufficio.

Si informa che la presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è la Dott.ssa Provvidenza Faliero.

Si informa infine che ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R il procedimento di autorizzazione deve concludersi nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda, fatto salvo il periodo di sospensione necessario per la presentazione all'autorità procedente di opposizioni e osservazioni in ordine all'utilizzo richiesto, tramite lettera raccomandata o consegna diretta, entro il trentacinquesimo giorno dalla data iniziale di pubblicazione all'albo pretorio."

Torino, 3 aprile 2008

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

Provincia di Vercelli

Sistemazione carreggiata in Comune di Rovasenda. Decreto di esproprio per causa di pubblica utilità a favore della Provincia di Vercelli

Il Dirigente responsabile

Premesso che questa Amministrazione, con determinazione dirigenziale n. 6051 del 10.12.2004 ha autorizzato l'occupazione dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di sistemazione carreggiata in territorio comunale di Rovasenda;

Con nota prot. n. 41015 del 13.12.2004 questo Ente ha notificato la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione da corrispondere agli aventi diritto;

Gli immobili sono stati occupati in data 12.1.2005 entro i termini fissati dal provvedimento suindicato ed i lavori sono stati regolarmente ultimati;

La ditta Comune di Rovasenda, con sede in Rovasenda, piazza Libertà 1, (omissis), ha accettato l'indennità di esproprio, per cui sono state applicate le maggiorazioni previste dalla legge, giungendo ad un'indennità complessiva di esproprio e di occupazione temporanea ammontante ad euro 61,21, così come si evince dalla documentazione agli atti d'ufficio;

La ditta La Ghiandaia S.r.l., con sede in Rovasenda - via per Buronzo - (omissis), ha accettato l'indennità di esproprio, per cui sono state applicate le maggiorazioni previste dalla legge, giungendo ad un'indennità complessiva di esproprio e di occupazione temporanea ammontante ad euro 2.417,52 così come si evince dalla documentazione agli atti d'ufficio;

Richiamato il D.P.R. 8.6.2001, n. 327;

determina

A favore della Provincia di Vercelli - via S. Cristoforo 7 - 13100 Vercelli - (omissis), l'espropriazione per causa di pubblica utilità degli immobili qui di seguito descritti, necessari per la realizzazione dell'opera indicata in oggetto

contro

Ditta Comune di Rovasenda, con sede in Rovasenda - p.za Libertà 1 - (omissis)

N.C.T. del Comune di Rovasenda

foglio 13, mappale n. 43 - superficie espropriata 360 mq

Indennità totale di espropriazione corrisposta euro 61,21 comprensiva dell'indennità di occupazione temporanea;

Ditta La Ghiandaia S.r.l., con sede in Rovasenda - via per Buronzo - (omissis)

foglio 13, mappale n. 110 (ex mappale n. 97) - superficie espropriata 890 mq

foglio 13, mappale n. 112 (ex mappale n. 9) - superficie espropriata 230 mq

Indennità totale di espropriazione corrisposta euro 2.417,52, comprensiva dell'indennità di occupazione temporanea.

Provincia di Vercelli

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Santhià per uso potabile, produzione beni e servizi, civile assentita alla ditta Magliola Antonio & Figli S.p.A. con determinazione n. 922 del 04/03/2008. Prat. n. 1089

Il Dirigente Responsabile
(omissis)

determina

1) Di approvare, salvo che per la prescrizione citata in premessa, il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 24.01.2008, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Magliola Antonio & figli S.p.A con sede legale in piazza 1° Maggio, 1 del Comune di Santhià (omissis), la concessione di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di tre pozzi in Comune di Santhià, di lt/sec. 15,33 massimi d'acqua corrispondenti ad un volume annuo di metri cubi 100.000 da utilizzare per scopi potabili, produzione beni e servizi e civile;

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte;

4) Di stabilire che il canone relativo alla suddetta concessione dovrà essere versato ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della

Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche", riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione; Relativamente all'anno in corso detto canone è fissato in euro 2.043 (duemilaquarantatre) per l'uso produzione beni e servizi e in euro 342 (trecentoquarantadue) per l'uso potabile, pari ai minimi ammessi ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R ed a termini della determinazione regionale n. 283 del 15.11.2006;

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Responsabile del Settore (Ing. Giorgetta Liardo)

Estratto del disciplinare n. 11 del 02/04/2008

Art. 7 - condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

(omissis)

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Egli è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Provincia di Vercelli

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di San Germano V.se per uso potabile assentita al Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese con determinazione n. 923 del 04/03/2008. Prat. n. 1091

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 31.01.2008, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della

Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, al Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese s.p.a, con sede legale in Via f.lli Bandiera, 16 del Comune di Vercelli (omissis), la concessione di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di tre pozzi in Comune di S. Germano V.se, di lt/sec. 16,50 massimi corrispondenti ad un volume annuo derivabile di 121.000 mc d'acqua da utilizzare per scopi potabili.

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte;

4) Di stabilire che il canone relativo alla suddetta concessione dovrà essere versato ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - piazza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - piazza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche", riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione; Relativamente all'anno in corso detto canone è fissato in euro 342 (trecentoquarantadue), pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R ed a termini della determinazione regionale n. 283 del 15.11.2006;

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Responsabile del Settore (Ing. Giorgetta Liardo)

Estratto del disciplinare n. 12 del 02/04/2008

Art. 7 - condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

(omissis)

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Egli è

tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Provincia di Vercelli

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Vercelli per uso potabile assentita alla ditta Officine Meccaniche Cerutti S.p.A. c/determinazione n. 924 del 04/03/2008. Prat. n. 1191

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 05.02.2008, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Officine Meccaniche Giovanni Cerutti S.p.A., con sede legale in Via Adam, 66 del Comune di Casale M.to e unità operativa in Strada per Trino, 230 del Comune di Vercelli (omissis), la concessione di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo in Comune di Vercelli, di lt/sec. 4 massimi corrispondenti ad un volume annuo derivabile di 63.072 mc d'acqua da utilizzare per scopi civili (scorte antincendio, igienico, irrigazione aree verdi).

3) Di rilasciare la presente concessione in deroga ai sensi del 2° comma dell'art. 4 della L.R. 30.04.1996 n. 22 e s.m.i., e pertanto la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui alternativamente alle acque captate si rendessero disponibili acque superficiali o di falda freatica.

4) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, detto canone sarà dovuto anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

5) Di stabilire che il canone relativo alla suddetta concessione dovrà essere versato ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - piazza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - piazza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche", riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione; Relativamente all'anno in corso detto canone è fissato in euro 124 (centoventiquattro), pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004

n. 15/R ed a termini della determinazione regionale n. 283 del 15.11.2006. Ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, a decorrere dal 01.01.2010, il canone di legge in vigore a tale data, verrà triplicato in quanto trattasi di utilizzo per scopi civili di acqua proveniente da falda profonda che, a termini dell'art. 16, comma 1 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, è riservata all'uso potabile;

6) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Responsabile del Settore (Ing. Giorgetta Liardo)

Estratto del disciplinare n. 13 del 02/04/2008

Art. 7 - condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

(omissis)

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Egli è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Scurzolengo (Asti)

Avvio della zonizzazione acustica del territorio comunale

Si rende noto che con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2008 in base alla L.R. 28/10/2000, n. 52 avente per oggetto "Esame ed approvazione della nuova proposta di zonizzazione acustica" si è avviata la procedura di approvazione della classificazione acustica del Comune di Scurzolengo.

Gli atti di tale procedimento sono consultabili, in orario di Ufficio, presso la Segreteria del Comune di Scurzolengo.

Scurzolengo, 3 aprile 2008

Il Sindaco
Giovanna Beccuti

Provincia di Asti

Impianto di raccolta, messa in riserva e/o deposito preliminare e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito nel Comune di Villanova (AT) - strada vecchia per Chieri, 100 - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 21 marzo 2008, il legale rappresentante della Ditta New Energy Power S.r.l. - sig. Novello Gabriele - con sede legale e operativa a Villanova d'Asti (AT) - strada Vecchia per Chieri, 100, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti provinciale, Piazza Alfieri 33, Asti, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 della L. R. n. 40/1998, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto inerente l'impianto di raccolta, messa in riserva e/o deposito preliminare e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel Comune di Villanova d'Asti (AT) - strada Vecchia per Chieri, 100 - prot. n. 24.946 del 21.03.2008.

Il proponente ha altresì dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Repubblica", tramite pubblicazione effettuata in data 21.03.2008.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti provinciale - piazza Alfieri, 33 - Asti, dalle ore 9 alle ore 12 di tutti i giorni della settimana, sabato e domenica esclusi, per quarantacinque giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio di deposito progetti provinciale, Piazza Alfieri 33, in Asti nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 6 e all'articolo 14, comma 5 della l.r. 40/1998 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il dott. Angelo Marengo - Tel 0141-433208 - Coordinatore del Servizio Ambiente; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il dott. Angelo Rossi - Tel 0141 - 433305, responsabile dell'Ufficio di deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Coordinatore del Servizio Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Domanda in data 4.4.2008 della SMAT S.p.A. di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Rochemolles tramite le opere costituenti l'impianto idroelettrico Enel di Bardonecchia, ad uso potabile ed energetico

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. 202/4 del 11.4.2008:

"Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15.6.2007 n. 3598, "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale, interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio degli interessi nazionali";

Visto il D.P.G.R. in data 12.10.2007 n. 60, "Piano degli interventi infrastrutturali nel settore dell'approvvigionamento idropotabile ex art. 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 in data 15.6.2007. Avvalimento delle Autorità d'ambito del servizio idrico integrato per l'approvazione dei progetti degli interventi", con il quale gli interventi proposti dalle Autorità d'ambito in applicazione della suddetta Ordinanza vengono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e di interesse prevalente rispetto ad ogni altro uso, nonché assoggettati alla procedura istruttoria indicata nella Ordinanza medesima;

Constatato che tra gli interventi proposti dall'ATO 3 Torinese ed approvati con il suddetto D.P.G.R., risulta il progetto di "Sistema acquedottistico della Valle di Susa", il quale, per le sue caratteristiche, risulta soggetto a valutazione di impatto ambientale regionale ai sensi della L.R. 40/1998 e s.m.i., e per il quale trova dunque applicazione l'art. 26 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R sulla istruttoria integrata con il procedimento finalizzato al rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica;

Visto che, in attuazione di quanto sopra esposto, con domanda in data 4.4.2008 la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua per derivare:

- per il tramite delle opere costituenti l'impianto idroelettrico Enel di Bardonecchia Rochemolles (invaso artificiale, galleria di adduzione, opere di presa sussidiarie, vasca di carico, condotta forzata e canale di scarico), mediante la realizzazione di un'opera di presa con stazione di sollevamento completamente interrata in corrispondenza dello sbocco del canale di restituzione della centrale di Bardonecchia nel Torrente Rochemolles, le acque del Torrente Rochemolles e degli affluenti Almiame, Valfredda e Malrif in Comune di Bardonecchia;

- in alternativa, da una presa sussidiaria in subalveo sul Torrente Rochemolles ubicata immediatamente a monte della restituzione Enel, da utilizzare solo in caso di prolungato fermo impianto Enel, le acque del Torrente Rochemolles

i quantitativi idrici complessivi di 550 l/s massimi istantanei, corrispondenti a 400 l/s medi annui e 12.614.400 mc massimi annui, di cui:

- ad uso potabile, 550 l/s massimi, 400 l/s medi annui e 12.614.400 mc massimi annui, per l'alimentazione della rete acquedottistica dei Comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze d'Oulx, Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bussoleno, Bruzolo, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa San Michele, Condove, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Giorio di Susa, Susa, Vaie, Villar Dora, Villar Focchiardo;

- ad uso energetico, per il funzionamento di n. 3 centrali idroelettriche, rispettivamente:

1) in Comune di Salbertrand, loc. Deveys: 500 l/s massimi, 280 l/s medi annui e 8.842.000 mc massimi annui, per produrre sul salto di metri 251,5 la potenza nominale media di kW 690,4;

2) in Comune di Chiomonte, loc. Lombardore: 500 l/s massimi, 278 l/s medi annui e 8.760.000 mc massimi annui, per produrre sul salto di metri 265,4 la potenza nominale media di kW 723,3;

3) in Comune di Gravere, loc. Grosse Pietre: 500 l/s massimi, 278 l/s medi annui e 8.760.000 mc massimi annui, per produrre sul salto di metri 130,0 la potenza nominale media di kW 354,3;

Accertato che l'intervento sopra descritto, una volta realizzato nei termini indicati nel relativo cronoprogramma, comporterà la sottensione parziale teorica delle seguenti utenze a scopo energetico, che prelevano acqua dal Fiume Dora Riparia e che verranno a scadere in data successiva al 31.12.2013, termine al momento previsto di entrata in funzione della nuova opera acquedottistica: derivazione in Comune di Oulx della Cave e Miniere di Oulx srl (n. pr. 192/1, scadenza titolo 31.1.2017), derivazione in Comune di Oulx della Iride Energia S.p.A. - impianto "Pont Ventoux - Susa" (n. pr. TO450, scadenza titolo 12.7.2034), derivazione in Comune di Susa della Enel Produzione S.p.A. - impianto "Susa I salto" (n. pr. 155/85, scadenza titolo 31.3.2029), derivazione in Comune di Susa della Genera 2 srl - impianto "Susa II salto" (n. pr. 155/8, scadenza titolo 20.6.2014), derivazione in Comune di Susa del Comune di Susa - impianto "Susa III salto" (n. pr. 155/76, scadenza titolo da definire poiché in istruttoria di variante sostanziale), derivazione in Comune di Susa del Comune di Susa - impianto "Susa IV salto" (n. pr. 155/115, scadenza titolo 17.4.2037), derivazione in Comune di Avigliana della Sitaf S.p.A. - impianto "Villa Quagliotti" (n. pr. 155/73, scadenza titolo 9.12.2015);

Rilevato che, per effetto dell'applicazione dell'art. 28 comma 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fermi restando i valori massimi di prelievo assentiti, i termini di concessione di tali utenze parzialmente sottese dovranno, a decorrere dalla data di attuazione dell'intervento richiesto, venire ridefiniti;

Constatato che, dall'esame degli atti, per le utenze TO450, 155/85, 155/76 e 155/115 non risultano dovuti indennizzi, in quanto già esclusi nei relativi provvedimenti di concessione, da specifici accordi o in quanto sono in corso di istruttoria di variante sostanziale;

Rilevata l'opportunità, tenuto conto della data prevista di entrata in funzione dell'intervento richiesto, che dovrebbe essere realizzato per fasi successive, nonché del tipo di utilizzo effettuato dal nuovo concessionario, di definire tali indennizzi, ove dovuti,

sulla base della effettiva mancata produzione, da calcolarsi in base ad uno specifico piano di monitoraggio da concordare tra le parti coinvolte;

Preso atto che la citata domanda in esame contempla la richiesta di applicazione dell'art. 9 del D.P.G.R. 17.7.2007 n. 8/R, di deroga al rilascio del Deflusso Minimo Vitale;

Constatato che nell'ambito della domanda di concessione il richiedente ha dichiarato che è stata contestualmente presentata alla Regione Piemonte, per competenza, domanda di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i., per l'attuazione, tra l'altro, dell'intervento in esame;

Vista la nota dell'Enel S.p.A. in data 3.4.2008, di comunicazione ai sensi dell'art. 27 comma 6 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, delle variazioni nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione, conseguenti in parte alla attuazione degli interventi sopra riportati, nonché la successiva nota di questo Servizio in data 11.4.2008 prot. n. 263541, di sospensione dei termini di silenzio-assenso fino alla conclusione del procedimento di cui al punto precedente;

Rilevato che i pareri preliminari di cui all'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R sono in corso di acquisizione nell'ambito della Conferenza dei Servizi regionale relativa alla pronuncia di compatibilità ambientale, in fase di espletamento;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...";

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)";

Visto il D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.7.03 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)";

Visto il D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: "Misura dei canoni regionale per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6.12.2004 n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)";

Visto il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., "Norme in materia ambientale";

Vista la D.C.R. n. 117-10731 del 13.3.2007 con la quale è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA);

Visto il D.P.G.R. 25 giugno 2007 n. 7/R - Regolamento regionale recante: "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica";

Visto il D.P.G.R. 17 luglio 2007 n. 8/R - Regolamento regionale recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2001, n. 61)";

Acquisiti, in sede di Conferenza dei Servizi regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale svoltesi secondo la procedura straordinaria di cui al so-

praccitato D.P.C.M., i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole.

ordina

la sopracitata domanda in data 4.4.2008 della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., di concessione di derivazione d'acqua ed il relativo progetto, saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio dei Comuni di Almetse, Avigliana, Bardonecchia, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Gravera, Oulx, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze d'Oulx, Susa, Vaie, Villar Dora, Villar Focchiardo.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, tenuto conto della necessità di coordinamento del procedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica con il sopra richiamato procedimento regionale di valutazione di impatto ambientale, la Conferenza di Servizi alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse è convocata, in accordo con i competenti Uffici regionali, contestualmente alla seconda Conferenza dei Servizi per la Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, per il giorno 13 Maggio 2008 con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede della Regione Piemonte in Torino - Via Principe Amedeo n. 17, sala A.

Ai sensi del medesimo articolo 14, nel corso della Conferenza dei Servizi i rappresentanti delle Amministrazioni comunali esprimono il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, ove necessaria, fermo restando che trovano applicazione alla domanda in esame le disposizioni di cui all'art. 3 della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15.6.2007 n. 3598 sulle tempistiche e le modalità di rilascio motivato dei pareri, nonché sulla variazione agli strumenti urbanistici vigenti per effetto della approvazione del progetto in sede di Conferenza dei Servizi regionale ai sensi della L.R. 40/1998.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Latagliata.

Copia della stessa viene inviata ai seguenti soggetti: Comuni di Almetse, Avigliana, Bardonecchia, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Gravera, Oulx, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze d'Oulx, Susa,

Vaie, Villar Dora, Villar Focchiardo, Regione Piemonte Direzione Ambiente, Settore Beni Ambientali, Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico e Settore Parchi Naturali, Comunità Montana Alta Valle Susa, Comunità Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia, Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3, A.S.L. TO 3, Comando Regione Militare Nord, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Registro Italiano Dighe, Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, Provincia di Torino Servizio Difesa del Suolo e Servizio Pianificazione Territoriale, Direttore del Riparto Pernigotti, Smat S.p.A., Enel S.p.A., Cave e Miniere di Oulx srl, Iride Energia S.p.A., Genera 2 srl, Sitaf S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.."

Torino, 11 aprile 2008

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

Regione Piemonte

Settore Disciplina dei servizi idrici

SMAT S.p.A. con sede in Torino e Enel Produzione S.p.A. con sede in Roma. Progetto di "Potenziamento del servizio idrico integrato. Programma di infrastrutturazione delle Comunità Montane Alta e Bassa Valle di Susa: Sistema acquedottistico di valle. Rifacimento impianto idroelettrico Bardonecchia Rochemolles". Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ai sensi dell'OPCM n. 3598/2007 e avvio del procedimento della fase di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 13, c. 1, della l.r. n. 40/98 e contestuale avvio della valutazione d'incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e ss.mm.ii e del procedimento di ridefinizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006

In data 4 aprile 2008 la Società Metropolitana Acque Torino Spa - SMAT Spa- con sede legale in Torino e l'Enel Produzione Spa con sede legale in Roma hanno depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino - ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598/2007, copia degli elaborati relativi al progetto di "Potenziamento del servizio idrico integrato. Programma di infrastrutturazione dei territori delle Comunità Montane Alta e Bassa Valle di Susa: Sistema acquedottistico di valle - Rifacimento dell'impianto idroelettrico Bardonecchia Rochemolles", allegati alla domanda di avvio della fase di valutazione presentata al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della l.r. 40/1998 e contestuale avvio della valutazione d'incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e ss.mm.ii e del procedimento di ridefinizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006.

Contestualmente il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 4 aprile 2008.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura al pubblico 9,30-12,00), per quarantacinque giorni a partire dal 4 aprile 2008, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni, contributi tecnico scientifici potranno essere presentati presso

l'Ufficio di deposito entro il predetto termine di quarantacinque giorni e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento la cui conclusione è stabilita entro i termini di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598/2007 e comunque non oltre il 30 giugno 2008.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento designato è l'Ing. Orazio Ruffino, Dirigente Responsabile del Settore regionale Disciplina dei servizi idrici - Opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche tel. 011/4324519; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l'Ing. Fiero Bianchi tel. 011/4324500.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino

Regione Piemonte

Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania

R.D. 25.07.1904 n. 523, art. 97, D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002. Lavori per il disalveo del Torrente Diveria a monte della traversa di sbarramento dell'impianto idroelettrico di Calice, in Comune di Crevoladossola (VB)".
Richiedente: ENEL S.p.A.

Il Direttore regionale

Vista la domanda della Società Enel Produzione S.p.A. - Divisione Generazione ed Energy Management - Unità di Business di Domodossola, con sede in via Carale di Masera 1 a Domodossola (omissis), per essere autorizzata all'esecuzione dei lavori di asportazione materiale litoide dal Torrente Diveria in comune di Crevoladossola (VB), finalizzati al ripristino della regolare funzionalità dell'opera di presa dell'impianto idroelettrico di Calice;

visto il R.D. 25.07.1904 n. 523, art. 97, la legge 18.05.1989 n. 183, la legge 05.01.1994 n. 37, le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 26 del 11.12.1997 e n. 18 del 26.04.2001, la D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002;

dispone

che la domanda suddetta, corredata dagli elaborati progettuali redatti dal Dott. Ing. Francesco Carlo Fornari, sia depositata presso il Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione in ore di Ufficio.

Le eventuali opposizioni, redatte in carta da bollo di Euro 14,62, potranno essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania presso gli Uffici di Via Romita n. 13 bis a Domodossola (VB).

Il Direttore regionale
Giovanni Ercole

Regione Piemonte

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Richiesta autorizzazione taglio alberi radicati su proprietà demaniale nei Comuni di: Pamparato rio Limona e rio Casotto - Sanfrè rio di Sanfrè - Canale rio di Montà - S. Stefano Roero rio San Lorenzo e rio Campetto - Baldissero d'Alba rio Aprato. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005. art. 13 e 14 c.2)

Data di avvio: 1.04.2008 prot. 23636;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche

Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Nome: Dott. Walter Cognome: Bessone

Telefono: 0171/321911

e-mail: walter.bessone@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 60 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo - Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Comunità Montana Alta Val Tanaro - Sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale in Comune di Bagnasco. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005. art. 13 e 14 c. 2)

Data di avvio: 03/04/2008 prot. 24602

Responsabile del procedimento

Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Nome: Ing. Antonio Cognome: Rollo

Telefono: 0171/321911

e-mail: antonio.rollo@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 90 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo - Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraud

Regione Piemonte

Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - "Lavori di sistemazione idraulica Torrente Viona" localizzato tra le frazioni Tana e Vignazza in Comune di Mongrando - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 27/03/2008 il Sig. Gino Fussotto, in qualità di legale rappresentante del Comune di Mongrando (BI), in risposta alla richiesta di perfezionamento della domanda di avvio della fase di verifica come nota del Responsabile del procedimento prot. 15100 del 22/11/2007, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Lavori di sistemazione idraulica Torrente Viona" localizzato tra le frazioni Tana e Vignazze in Comune di Mongrando allegati alla domanda di riavvio della Fase di verifica della procedura VIA e contestuale valutazione d'incidenza del progetto in oggetto.

La documentazione è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti - Via Principe Amedeo 17 Torino (orario di apertura al pubblico: 9,30/12,00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda (ai sensi dell'art. 10 comma 2 della l.r. 40/1998); trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento designato è l'Arch. Andrea Tealdi, n. di telefono 015-8551514, Responsabile del Settore Decentrato di Biella della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore decentrato
Opere Pubbliche di Biella
Andrea Tealdi

Regione Piemonte

Settore Viabilità ed impianti fissi

Regione Piemonte - Provincia di Torino - Comune di Albiano d'Ivrea - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati integrativi e del conseguente riavvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 - progetto "Insediamento polifunzionale - Parco a tema Mediapolis"

In data 26 marzo 2008 il sig. Porcellini Sergio, (omissis) in qualità di legale rappresentante della Società Mediapolis S.p.A, con sede legale in Ivrea (TO), via San Pietro Martire n. 9, (omissis) con iscrizione alla Camera di Commercio di Torino con il n. 0757503, ha depositato presso:

- il Comune di Albiano d'Ivrea C.so Vittorio Emanuele II, 54 - 10010 Albiano di Ivrea.

- la Provincia di Torino presso l'Ufficio Deposito - Sportello Ambiente in Via Valeggio, 5 - Torino

- la Regione Piemonte presso l'Ufficio di deposito progetti Via Principe Amedeo, 17 - 10123 Torino,

copia degli elaborati integrativi relativi al Parco a tema polifunzionale Mediapolis richiesti nell'ambito della fase di valutazione della procedura di VIA attivata in data 26.06.2007.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso: il Comune di Albiano d'Ivrea orario: da lunedì a venerdì ore 9.00-12.00, inoltre martedì 14.00-16.00) C.so Vittorio Emanuele II, 54 - 10010 Albiano di Ivrea, la Provincia di Torino, presso l'Ufficio Deposito - Sportello Ambiente (orario: da lunedì a venerdì 9.00-12.00, mercoledì 9.00-17.30); in Via Valeggio, 5 - Torino e la Regione Piemonte presso l'Ufficio di deposito progetti regionale (orario: da lunedì a venerdì 9.30 - 12.00); Via Principe Amedeo, 17 - 10123 Torino. Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate agli Uffici sopra citati, le integrazioni al progetto rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Si comunica, inoltre, che sul progetto in oggetto è in corso di svolgimento l'inchiesta pubblica ai sensi dell'art. 14 comma 3 della l.r. 40/1998, nel cui ambito tutti gli interessati sono invitati a presentare memorie scritte, al fine di fornire contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico, inerenti la realizzazione del progetto "Mediapolis" e le sue conseguenze sul piano ambientale. Tali memorie, indirizzate al Presidente dell'inchiesta pubblica sul progetto "Insediamento polifunzionale - Parco a tema Mediapolis", dovranno pervenire entro lunedì 28 aprile 2008 presso la sede municipale del Comune di Albiano, Corso Vittorio Emanuele II, 54 - 10010 Albiano di Ivrea (Torino), nell'orario di ufficio (da lunedì a venerdì ore 9.00-12.00; inoltre martedì 14.00 - 16.00).

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 90 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati integrativi (art. 12, comma 6 della l.r. 40/1998).

Ai sensi della legge 241/1990 s.m.i. e della legge regionale 40/1998, i responsabili del procedimento delle tre Autorità, ciascuno per le proprie competenze sopra citate, sono:

- per la Regione Piemonte, il responsabile del procedimento designato è l'ing. Giuseppe Iacopino, Dirigente Settore Viabilità ed Impianti Fissi (tel. 011/4324245);

- per la Provincia di Torino il responsabile del procedimento designato è l'arch. Marta Petruzzelli del Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva (tel. 011/8613825);

- per il Comune di Albiano d'Ivrea il responsabile del procedimento designato è il geom. Giovanna Ubertino, responsabile del servizio tecnico del comune (tel 0125-59603)

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del procedimento
per la Regione Piemonte
Giuseppe Iacopino

La Dirigente del Servizio VIA
Paola Molina

Il Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di Albiano d'Ivrea
Giovanna Ubertino

Regione Piemonte

Settore Viabilità ed impianti fissi

Definizione dell'Integrazione all'Accordo di programma sottoscritto in data 31/07/2007 tra Regione Piemonte, Province di Biella, Novara e Vercelli ed ARES Piemonte finalizzato alla redazione del progetto preliminare della "Pedemontana piemontese", tratta Rolino di Masserano - A26 Casello di Ghemme. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 7, della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 "Direttiva della Giunta Regionale relativa al procedimento amministrativo sugli accordi di programma"

In data 31.07.2007 è stato sottoscritto tra Regione Piemonte, le Province di Biella, Novara, Vercelli ed ARES Piemonte l'Accordo di programma, attuativo dell'Intesa Istituzionale sottoscritta in data 05.06.2006 tra Regione Piemonte e Provincia di Biella, per la redazione del progetto preliminare della Pedemontana piemontese, tratta Rolino di Masserano - A26 Casello di Ghemme, che prevede un finanziamento regionale pari a Euro 550.000,00.

Per dare completa copertura finanziaria alle attività previste dal sopra citato Accordo di Programma, in data 07/04/2008, la Regione Piemonte e la Provincia di Biella hanno sottoscritto l'Intesa Istituzionale di programma che prevede per la Pedemontana una rimodulazione complessiva delle risorse regionali, assegnate ai singoli interventi ed in particolare porta da euro 550.000,00 a euro 1.500.000,00 il finanziamento regionale per la progettazione preliminare della Pedemontana piemontese. La suddetta Intesa istituzionale prevede che l'attuazione della stessa av-

venga attraverso la stipula di apposito accordo di programma.

Al fine di concordare i contenuti dell'Integrazione all'Accordo di Programma sottoscritto in data 31/07/07, è necessario convocare una Conferenza dei Servizi tra gli Enti sottoscrittori dello stesso, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della "Direttiva della Giunta Regionale relativa al procedimento amministrativo sugli accordi di programma", approvata con D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997.

Per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'Ing. Roberto Delponte (tel. 011/4324786), all'Arch. Marco Boni (011/4322739) ed all'Arch. Cristina Fabrizio (011/4325716), funzionari del Settore Viabilità ed Impianti Fissi.

Data di avvio del procedimento: 17.04.2008, data di pubblicazione sul B.U.R.P. dell'avvio della procedura di definizione dell'integrazione all'Accordo di programma sottoscritto in data 31/07/2007 tra Regione Piemonte, Province di Biella, Novara e Vercelli ed ARES Piemonte finalizzato alla redazione del progetto preliminare della "Pedemontana piemontese", tratta Rolino di Masserano - A26 Casello di Ghemme.

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla L.R. 7/2005.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notificazione dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Iacopino

MITTENTE

P_{ROT.N.}

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
Piazza Castello 165
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO A1	<input type="checkbox"/>	12 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 104,00
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO A3	<input type="checkbox"/>	12 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 46,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/>		COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
CODICE ABBONAMENTO []	INTESTATARIO		
	INDIRIZZO		

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>		INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO		
	INDIRIZZO		

In allegato si trasmette copia del versamento
su C.C.P. n. 30306104 comprovante
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore protocollo ed archivio generali, piazza Castello 165, Torino



BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

modello predisposto a cura della Redazione

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA



Il Castello, già fortezza medievale, fu ricostruito alla fine del Seicento dai conti Solari che affidarono all'architetto Guarino Guarini i lavori di ampliamento e di abbellimento, interrotti a causa delle guerre e ripresi nel 1778 con vari architetti tra cui forse anche Benedetto Alfieri. Passato ai Savoia nel 1792, dopo alterne vicende in epoca napoleonica, Govone fu scelto con Agliè dal re Carlo Felice per le sue villeggiature estive. Monumentale e scenografico lo scalone d'onore a due rampe, ornato da rilievi e sculture provenienti da Venaria reale, il salone da ballo affrescato e le sale ornate da preziose carte cinesi. La residenza è circondata dal parco all'inglese e dal giardino pensile.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Roberto Moisis
Abbonamenti Daniela Romano
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio

Dirigente Valeria Repaci
Redazione Carmen Cimicchi, Rosario Copia
Roberto Falco, Sauro Paglini
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.